



Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
CONFINDUSTRIA VICENZA



ASSAFRICA & MEDITERRANEO
ASSOCIAZIONE PER I RAPPORTI ECONOMICI
CON AFRICA, MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE

Tunisia

La guida per le imprese italiane



CARIPRATO
Gruppo Banca Popolare di Vicenza



**Banca
Popolare di Vicenza**



Banca Nuova
Gruppo Banca Popolare di Vicenza



Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
CONFINDUSTRIA VICENZA



ASSAFRICA & MEDITERRANEO
ASSOCIAZIONE PER I RAPPORTI ECONOMICI
CON AFRICA, MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE

Tunisia

La guida per le imprese italiane

Luglio 2006

PRESENTAZIONE

Nonostante le sue piccole dimensioni, 10 milioni di abitanti, la Tunisia offre numerosi motivi di interesse:

1. è paese caratterizzato da un quadro politico ed istituzionale stabile e con bassi livelli di rischio imprenditoriale;
2. è paese con specializzazioni produttive molto affini alle specializzazioni manifatturiere tipiche del Sistema Italia;
3. è tra i paesi dove l'industria italiana occupa una delle primissime posizioni in termini di capacità di internazionalizzazione;
4. è un'area che in forza degli attuali accordi (Unione del Maghreb ed Accordi associativi con la UE) ed in prospettiva (Accordo Euromediterraneo 2010), può legittimamente rappresentare un'area privilegiata di trading con il mondo arabo, del Nord Africa e del Vicino Oriente.

Per questi motivi sono già molte le imprese italiane presenti in Tunisia, tanto che l'Italia, in termini di investimenti diretti nel paese nordafricano è il primo paese investitore, per numero di imprese, ed il secondo, in termini di valori investiti.

Le relazioni economiche e commerciali bilaterali tra Italia e Tunisia sono regolate dall'Accordo di Associazione firmato con l'Unione Europea nel 1995.

Da quella data l'interesse delle aziende italiane verso il Paese nordafricano è in continuo aumento. Oltre alle aziende controllate direttamente, si contano infatti in Tunisia almeno altre 300 joint venture, che hanno investito soprattutto nel tessile-abbigliamento, pelletteria e calzature, elettromeccanica ed agroindustria.

Altri settori industriali guardano alla Tunisia con crescente interesse, anche nei settori più innovativi, ICT, biotecnologie, elettronica, beni e servizi per l'ambiente ed "automotive".

Inserita nel progetto che Associazione Industriali di Vicenza ed Assafrica & Mediterraneo stanno seguendo, per conto di Confindustria, la Guida realizzata con l'aiuto dell'Avvocato Eugenio Bettella, dello Studio Legale Rödl & Partner, a Padova, vuole essere uno strumento di pratico orientamento, legale e fiscale, sia per chi in Tunisia c'è già, ma, soprattutto, per chi è interessato ad entrarci, in termini produttivi ma anche commerciali.

Associazione Industriali di Vicenza
Massimo Calero
Presidente

Assafrica & Mediterraneo
Vincenzo Boccia
Presidente

INDICE

CAPITOLO 1	5
INTRODUZIONE	5
1.1 Apertura all'estero.....	5
1.2 Trasparenza	6
1.3 Applicazione delle norme standard	6
1.4 Economia in crescita continua.....	6
1.5 Un'economia diversificata	6
1.6 Un'inflazione contenuta	7
1.7 Un indebitamento limitato.....	7
1.8 Una competitività confermata	7
1.9 Competitività settoriale	7
CAPITOLO 2	8
QUADRO GIURIDICO GENERALE	8
2.1 Opportunità riservate all'investitore non residente	10
CAPITOLO 3	12
FORME D'INVESTIMENTO TIPICHE IN TUNISIA	12
3.1 L'Ufficio di Rappresentanza (bureau de liaison)	12
3.2 Apertura di una Filiale (branch office).....	13
3.3 Apertura di un Cantiere Temporaneo	13
3.4 Costituzione di una società di diritto tunisino	14
3.5 Società in nome collettivo (s.n.c.).....	15
3.6 Società in accomandita semplice (s.c.s.)	15
3.7 Società in partecipazione.....	16
3.8 Società a responsabilità limitata (s.a.r.l.).....	17
3.9 Società a responsabilità limitata unipersonale (s.u.a.r.l.)	21
3.10 Società anonima (s.a.)	23
3.11 Società in accomandita per azioni (s.c.a.)	27
3.12 I Gruppi di Società (g.s.)	28
CAPITOLO 4	29
I CONTRATTI D'IMPRESA	29
4.1 Distribuzione	29
4.2 Contratto di Rappresentanza	29
4.3 Franchising.....	30
4.4 Joint - Venture contrattuale	30
4.5 Accordi su licenza	31
CAPITOLO 5	32
LA DISCIPLINA DEL LAVORO DIPENDENTE	32
5.1 Introduzione	32

5.2. Forma e durata del contratto.....	32
5.3 Contratto a tempo parziale	33
5.4 Periodo di prova	33
5.5 Retribuzione	34
5.6 Orario di lavoro	34
5.7 Lavoro straordinario.....	35
5.8 Riposo settimanale	36
5.9 Giorni festivi, permessi retribuiti e non.....	36
5.10 Diritto alle ferie.....	36
5.11 Risoluzione del rapporto nel contratto a tempo indeterminato.....	36
5.12 Illegittimità del licenziamento e condanna al risarcimento dei danni	39
5.13 Risoluzione ante tempus del contratto a tempo determinato	40
5.14 Controversie in materia di diritto del lavoro	40
5.15 Norme di igiene e sicurezza	42
5.16 Oneri sociali a carico del datore di lavoro.....	43
5.17 L'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali finalizzata alla promozione dell'impiego.....	45
5.18 Controversie in materia di previdenza sociale.....	47
5.19 Assunzione di impiegati stranieri	48
CAPITOLO 6	50
PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	50
6.1 Registrazione protezione del copyright e dei marchi registrati	50
CAPITOLO 7	54
SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PER L'INVESTITORE ESTERO	54
7.1 Il Codice di Incentivazione agli investimenti.....	55
7.2 La Société commercial international (S.c.i.)	62
CAPITOLO 8	65
L'ACQUISTO DI PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI.....	65
8.1 Introduzione	65
8.2 Il diritto di proprietà.....	65
8.3 Dei diritti reali	66
8.4 Efficacia costitutiva della trascrizione dell'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sugli immobili.....	67
CAPITOLO 9	70
LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE, LA CESSIONE E L'AFFITTO D'AZIENDA	70
9.1 La locazione di immobili ad uso commerciale.....	70
9.2 Affitto di terreni e beni agricoli.....	71
9.3 Affitto e cessione d'azienda	72
CAPITOLO 10	74
IL SISTEMA GIUDIZIARIO TUNISINO	74
10.1 Giurisdizione, competenza e gradi di giudizio	74

10.2 Dell'arbitrato	75
10.3 Della tutela cautelare	76
10.4 Convenzioni internazionali in materia di tutela giurisdizionale	76
CAPITOLO 11	78
SISTEMA FISCALE TUNISINO	78
11.1 Introduzione	78
11.2 Imposta sulle società	78
11.3 Imposta sulle persone fisiche	79
11.4 Imposte indirette.....	80
11.5 Altre imposte.....	81
CAPITOLO 12	82
SISTEMA BANCARIO E STRUMENTI DI PAGAMENTO	82
12.1 I sistemi di pagamento nei rapporti con l'estero	82
12.2 Sistema bancario	85
12.3 Tipologia dei conti correnti bancari	86
12.4 La procura	86

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Apertura all'estero

Per la sua posizione strategica e per la sua stabilità politica ed economica, la Tunisia rappresenta un vero trampolino di lancio per i mercati europei ed africani.

La Tunisia, gode, a livello geografico di una posizione privilegiata per gli scambi con l'Italia.

Rappresenta una meta di investimenti sicura, godendo di un clima sociale sereno, e presentando una notevole stabilità politica ed economica, che la distingue dagli altri paesi africani.

L'economia tunisina ha conosciuto negli ultimi anni un notevole sviluppo, grazie all'abbandono del rigido controllo statale a favore del libero scambio, che ha favorito una progressiva privatizzazione delle imprese pubbliche.

A tal fine è stata nominata una commissione per il risanamento delle imprese a partecipazione pubblica, il CAREP, (*Commission d'Assainissement et Restructuration des Entreprises a Participation Publique*), con l'intento di creare un modello di ristrutturazione.

Grazie ad una mirata attività legislativa, ad oggi, la Tunisia rappresenta un'appetibile opportunità di investimento per gli imprenditori non residenti per i seguenti motivi:

- prevede regimi privilegiati per le società esportatrici costituite in Tunisia, nonché per le attività che comportino uno sviluppo regionale;
- la gran parte delle importazioni è libera;
- le pratiche burocratiche sono estremamente snelle, celeri e semplificate, poiché tutte le formalità per costituire una società sono esperite di fronte ad uno Sportello Unico presso l'API (Agenzia di Promozione dell'Industria);
- la mano d'opera è qualificata, grazie all'impegno profuso nella formazione professionale, e presenta costi nettamente inferiori rispetto agli altri paesi;
- il mercato del lavoro è particolarmente flessibile.

Nel 1995 la Tunisia ha stipulato un accordo con l'Unione Europea, che ha segnato una serie di successive intese, le quali hanno condotto alla creazione di una vasta zona di libero scambio.

La Tunisia è anche legata da accordi economici preferenziali con i paesi maghrebini ed arabi. In particolare, accordi bilaterali che istituiscono una zona di libero scambio sono stati conclusi con la Turchia, l'Egitto, il Marocco, la Giordania, l'Iraq e la Libia.

1.2 Trasparenza

La legislazione tunisina favorisce la trasparenza di mercato a tutti i livelli:

- i mercati pubblici e le privatizzazioni si determinano grazie al ricorso sistematico alle gare d'appalto;
- la legge sulla concorrenza ed i prezzi, avviata nel 1991, definisce le regole della trasparenza nelle transazioni commerciali ed un Consiglio della Concorrenza vigila sul rispetto delle disposizioni di questa legge.

Secondo *Transparency International*, la Tunisia è classificata come un paese trasparente e non rientra nel novero dei paesi inseriti nella c.d. "black list".

1.3 Applicazione delle norme standard

Il sistema contabile tunisino è ispirato a quello in vigore nei paesi dell'OCDE (*Organization for economic cooperation and development*).

L'applicazione delle severe norme tecniche imposte dalle certificazioni ISO riguarda sia il settore pubblico che quello privato.

1.4 Economia in crescita continua

La Tunisia si distingue per la sua crescita sostenuta ed in continuo aumento.

Tra il 1997 ed il 2005 il tasso medio di crescita è stato del 4,8% all'anno, a prezzi costanti, permettendo un aumento annuo medio del reddito pro capite del 4,0%.

1.5 Un'economia diversificata

La struttura del PIL è, ad oggi, costituita prevalentemente dal settore dei servizi e delle industrie manifatturiere, rispettivamente nella misura del 42,7% e del 18,9%; il residuo è rappresentato da agricoltura e pesca, nonché dall'industria non manifatturiera.

1.6 Un'inflazione contenuta

Il contenimento dell'inflazione al 2,0% è il risultato del rafforzamento delle regole della concorrenza e del miglioramento continuo della produttività.

1.7 Un indebitamento limitato

Il debito estero è soggetto ad una gestione prudente. La Tunisia, ha sempre rispettato i termini accordatili e non ha mai chiesto il differimento del rimborso del suo debito.

Il tasso di indebitamento ha raggiunto il 54,7% del reddito nazionale disponibile lordo (RNDL) nel 2005.

Il servizio di debito estero è stato posto al 12,6% delle entrate correnti nel 2005.

1.8 Una competitività confermata

La Tunisia è, in definitiva, caratterizzata da un sistema economico altamente competitivo.

L'ultimo rapporto sulla competitività globale 2006-2007 elaborato dal Forum Economico Mondiale di Davos ha classificato la Tunisia al 30° posto su 125 paesi sviluppati ed emergenti.

1.9 Competitività settoriale

La competitività globale è confermata da una competitività settoriale, in particolare dei settori elettrico ed elettronico, dei componenti automobilistici, dei componenti plastici, dell'imballaggio, del tessile, del cuoio, dell'agro-alimentare, delle nuove tecnologie, dell'informazione e della comunicazione.

CAPITOLO 2

QUADRO GIURIDICO GENERALE

La progressiva liberalizzazione economica che ha interessato la Tunisia dal 1986 ad oggi è avvenuta grazie a numerosi interventi legislativi che hanno consentito la realizzazione di un sistema-paese di ispirazione francese, giuridicamente evoluto e di elevato interesse per gli investitori stranieri, nonché una crescente apertura verso i mercati esteri, ed, in particolare, verso quello europeo. Tale interesse per il sistema-paese deriva da un'intensa ed illuminata attività del legislatore tunisino avente ad oggetto sia norme di diritto interno sia norme di diritto internazionale privato.

L'ordinamento giuridico tunisino, infatti, è caratterizzato da una ricca codificazione interna che disciplina ogni aspetto rilevante per l'investitore, tra i quali, senz'altro, *Le Code des Obligations et des Contrats*, *Le Code de Commerce*, *Le Code des Sociétés Commerciales*, *Le Code du Travail*, *Le Code des Douanes*, *le Code de l'Arbitrage*, *Code de droit international privé*, *Le Code d'Incitation aux Investissements*, i quali, unitamente alla Legge 92-81 del 3.08.1992 relativa alle Zone Economiche Franche nonché alla Legge 94-42 del 7.03.1994 relativa alle società di commercio internazionale (di seguito S.c.i.), disciplinano in modo completo ogni aspetto rilevante per l'investitore straniero.

La Tunisia ha, altresì, caratterizzato il proprio ordinamento giuridico con l'adesione e la sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali bi-multi laterali che consentono una piena integrazione del Paese, sia con gli altri stati maghrebini, sia con la Comunità Europea, e, quindi, anche per ragioni di evidente vicinanza, con l'Italia.

Tra le tante convenzioni multilaterali, si segnalano:

- gli accordi preferenziali con i paesi maghrebini ed arabi: dal 1998, la Tunisia ha avviato un processo di applicazione progressiva dell'accordo regionale che istituisce una zona di libero scambio all'interno del continente africano. Alcuni degli accordi bilaterali che istituiscono gradualmente una zona di libero scambio sono stati conclusi con l'Egitto, il Marocco, la Giordania, la Libia e l'Iraq. Altri sono in corso di compimento con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti;
- l'accordo con l'Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti (Miga), che offre uno strumento multilaterale di garanzia a tutela degli investimenti stranieri per perdite dovute a rischi non commerciali, quali eventuali restrizioni ai trasferimenti di valuta, espropriazioni o sequestri, violazione degli obblighi contrattuali da parte del governo

locale, e, del pari, presta assistenza ai governi dei paesi non industrializzati (PVS) per la promozione degli investimenti;

- gli accordi GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) e l'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) o WTO (*World Trade Organization*). Tali accordi prevedono la riduzione delle tariffe doganali, e la semplificazione delle procedure che riguardano il controllo delle merci alla dogana (controlli doganali, ispezioni, rilascio delle licenze d'importazione);
- l'accordo stipulato con l'U.E. nel 17 luglio 1995 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998, che permette l'accesso in franchigia totale dalle tasse doganali dei prodotti tunisini industriali sul mercato europeo con l'obiettivo di arrivare ad una zona di libero scambio nel 2008;
- la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della libertà industriale, nonché l'accordo della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e Sviluppo (Cnuced), relativo alla protezione delle licenze e dei marchi depositati;
- la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;
- la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento dell'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere;
- la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, istitutiva dell'*International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID) e che prevede il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati Membri della Convenzione ed un investitore cittadino di un altro Stato membro;
- la Convenzione per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti tra Stati arabi e cittadini di paesi terzi, sottoscritta nel 1974.

Tra le convenzioni bilaterali stipulate tra Italia e Tunisia sono invece degne di nota:

- la convenzione bilaterale stipulata nel 1971 volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali;
- la convenzione bilaterale stipulata nel 1958 per la promozione e protezione reciproca degli investimenti;
- la convenzione bilaterale stipulata nel 1967, relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, esecuzione delle sentenze e decisioni arbitrali e di estradizione.

2.1 Opportunità riservate all'investitore non residente

Sulla base delle norme sopra indicate, l'investitore straniero ha diritto di beneficiare delle seguenti libertà:

Libertà di scelta del finanziamento del progetto d'impresa

L'investitore straniero, per finanziare il proprio progetto, può ricorrere:

- a) agli istituti di credito locali, quali banche e banche di investimento, che possono anche agire quali *venture capital* ed istituti di leasing;
- b) agli istituti di credito stranieri che, per valori eccedenti i 3.000.000 Dinari, richiedono l'autorizzazione della Banca Centrale Tunisina;
- c) ai fornitori.

In ipotesi di ricorso al credito, fatta eccezione per le società che operano in regime di off-shore, al fine di garantire in massima misura la realizzazione del progetto, la legge tunisina richiede un minimo di auto-finanziamento pari al 30% del valore dell'investimento per i progetti industriali, turistici ed agricoli di una certa importanza, quota che può scendere fino al 25% per investimenti inferiori, e pari al 10% per i progetti agricoli di piccola o media entità.

Libertà di scelta del modello giuridico di investimento

L'investitore estero intenzionato ad effettuare un investimento in Tunisia è libero di

- a) costituire un ufficio di rappresentanza (*bureau de liaison*), una filiale, o un cantiere temporaneo;
- b) concludere contratti di *joint venture* contrattuale, agenzia, distribuzione, concessione, franchising, trasferimento di tecnologia (licenza di marchio, brevetto, *know how*);
- c) costituire una nuova società in loco (le più diffuse sono quelle di capitali, ossia le s.a. - *sociétés anonyme*- e le s.a.r.l. -*sociétés a responsabilité limitée*- con diritto di possedere il 100% del capitale sociale, fatta eccezione per determinati settori di attività;
- d) acquisire una partecipazione in una società tunisina già esistente; in questo caso va ricordato che l'acquisto di partecipazione superiore al 50% è soggetto ad apposita autorizzazione.

Libertà di scelta del socio

L'investitore ha la scelta di:

- a) investire da solo;
- b) ricorrere ad un partner residente (Impresa Pubblica, Istituto Finanziario, privati);
- c) ricorrere ad un partner non residente.

In ogni caso, la persona giuridica costituita per l'esercizio dell'attività d'impresa sarà un soggetto di diritto tunisino, sottoposto alla legge tunisina.

Libertà di scelta del modello aziendale del progetto

L'imprenditore straniero ha la scelta di:

- a) costruire nuovi immobili;
- b) sottoscrivere contratti di locazione;
- c) realizzare la struttura aziendale (stabilimento) ovunque nel territorio tunisino (a questo proposito, si segnalano le zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale, che offrono all'investitore agevolazioni ed incentivi rilevanti).

Libertà di controllare e cooperare nella gestione dell'investimento

In ambito societario, i soci partecipano alla gestione in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale.

E' nullo il patto leonino, o qualsiasi altro patto, in base al quale un socio partecipi alle sole perdite o ai soli utili.

Libertà di percepire gli utili ed i profitti e di trasferirli

Le società non residenti possono trasferire ovunque i profitti realizzati dalla società e derivanti dalle esportazioni, nonché il ricavato proveniente dalla cessione del capitale investito in valuta.

In ogni caso, il socio non residente di una società in cui il capitale sociale sia ripartito tra soci residenti e non residenti (cd. società mista) può rimpatriare gli utili a lui spettanti.

CAPITOLO 3

FORME D'INVESTIMENTO TIPICHE IN TUNISIA

L'investitore non residente può scegliere la forma del proprio investimento tra un'ampia gamma di strumenti garantiti dall'ordinamento interno tunisino.

Escluse le ipotesi d'impresa individuale e di società di persone che implicino responsabilità illimitata dell'investitore, l'ordinamento giuridico tunisino offre all'investitore non residente un ampio ventaglio di scelte circa la forma d'investimento, dalla semplice realizzazione di un ufficio di rappresentanza, all'apertura di una filiale, alla costituzione di una società nelle diverse forme giuridiche disciplinate dal diritto commerciale tunisino.

Di seguito verranno trattate le tipiche forme di investimento utilizzabili dall'investitore non residente, focalizzando l'attenzione sulle tematiche maggiormente rilevanti e, comunque, tipiche per un investimento in Tunisia.

3.1 L'Ufficio di Rappresentanza (*bureau de liaison*)

L'ufficio di rappresentanza è una struttura di collegamento che non consente l'esercizio di alcuna attività economica diretta e che legittima la sola attività di ricerca di mercato o di promozione, ai fini delle vendite della società madre, dalla quale esso è totalmente dipendente.

La sua costituzione è subordinata ad un'autorizzazione da parte della Direzione del Commercio Interno ed alla concessione di una licenza, per il cui conseguimento è necessario produrre la seguente documentazione: 1) copia autentica dello statuto della società madre, o, comunque, del suo atto costitutivo; 2) comunicazione della sede legale.

Il personale impiegato deve essere residente, ma il responsabile può essere un soggetto non residente.

Le spese inerenti l'attività devono essere sostenute attraverso versamenti in valuta straniera, trasmessi dalla società madre titolare dell'ufficio.

L'ufficio non è autorizzato a produrre reddito d'impresa e non è soggetto ad alcuna imposta societaria; i salari/compensi corrisposti in Tunisia sono soggetti all'applicazione dell'imposta locale sui redditi delle persone fisiche.

3.2 Apertura di una Filiale (*branch office*)

La filiale è una struttura di collegamento che, contrariamente all'ufficio di rappresentanza, consente l'esercizio di attività economica diretta, sia produttiva che commerciale e, comunque, tale da produrre reddito d'impresa.

E' consentita nelle forme previste dal diritto tunisino e va preceduta dal rilascio della "Carta di commerciante" rilasciata dal Ministero del Commercio. Per la sua costituzione si deve seguire la stessa procedura di registrazione predisposta per le S.a.r.l., di cui si tratterà più avanti.

E' una tipologia di investimento che non impone la costituzione di una società di diritto tunisino, facendo essa riferimento alla società madre.

Il suo trattamento impositivo è analogo a quello delle società di diritto tunisino ed è pari al 35% dei profitti netti, ridotto al 10% in caso di imprese agricole, artigianali, dedite alla pesca, nonché per i piccoli commercianti ed artigiani.

La filiale è, altresì, soggetta al regime TVA, imposta sul valore aggiunto, (generalmente nella misura del 18%), previsto dalla legge tunisina.

La filiale può sempre beneficiare del sistema di incentivazioni previsto nel Codice di incentivazione agli investimenti.

3.3 Apertura di un Cantiere Temporaneo

Il cantiere temporaneo è uno strumento utile in ipotesi di aggiudicazione di lavori, di qualsivoglia natura, che implicino insediamenti stabili, seppur limitati alla durata dell'attività richiesta.

Il cantiere temporaneo viene costituito mediante la presentazione di una dichiarazione di apertura del cantiere all'amministrazione fiscale, che rilascia all'impresa una sorta di codice fiscale, nonché il conseguimento di apposita licenza.

L'importazione delle attrezzature necessarie alle lavorazioni da svolgere all'interno del cantiere deve essere autorizzata dalla Direzione delle Dogane.

L'inizio delle attività all'interno del cantiere richiede una preventiva notifica all'Ispettorato del Lavoro che è, altresì, competente per l'assunzione di personale residente.

Tale struttura non produce reddito in Tunisia e, quindi, non è soggetta ad imposizione fiscale.

3.4 Costituzione di una società di diritto tunisino

Qualora l'investitore estero decida di costituire una società di diritto tunisino, ha la possibilità di scegliere tra le forme giuridiche disciplinate dal Codice delle Società Commerciali.

Potrà innanzitutto scegliere se costituire una società di persone od una Società di capitali.

Le società di persone previste dall'ordinamento giuridico tunisino sono:

- la società in nome collettivo (s.n.c., minimo due soci, responsabilità personale ed illimitata dei soci);
- la società in accomandita semplice (s.c.s., minimo due soci accomandanti e due accomandatari, responsabilità illimitata dei soci accomandatari e limitata alle quote di partecipazione dei soci accomandanti);
- la società in partecipazione (responsabilità dei soci regolata dallo statuto).

Le società di capitali sono:

- la società a responsabilità limitata (s.a.r.l., minimo due soci, responsabilità limitata alle quote di capitale sottoscritte, capitale minimo 1.000 DT);
- la società unipersonale a responsabilità limitata (s.u.a.r.l., un socio, responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta, capitale minimo 1.000 DT);
- la società in accomandita per azioni (s.c.a., minimo due soci accomandanti e tre accomandatari, responsabilità illimitata dei soci accomandatari e limitata alle quote sottoscritte degli accomandanti, capitale minimo 5.000 DT);
- la società anonima (s.a., società per azioni, minimo sette soci, responsabilità limitata alle quote di capitale sottoscritto, capitale sociale minimo 5.000 DT se la società non fa appello al risparmio pubblico, in caso contrario 50.000 DT).

Le *Code des Sociétés commerciales* prevede, altresì, le seguenti forme:

- il raggruppamento di interesse economico (*groupement d'intérêt économique*);
- il gruppo di società (*groupe de sociétés*).

Le forme societarie maggiormente utilizzate dagli investitori stranieri sono la società a responsabilità limitata (s.a.r.l.), nonché le società unipersonali a responsabilità limitata (s.u.a.r.l.), introdotte nell'ordinamento giuridico tunisino nell'anno 2000, e la società anonima (s.a.).

3.5 Società in nome collettivo (s.n.c.)

La società in nome collettivo è formata da due o più soci che sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società.

La denominazione sociale si compone del nome di tutti i soci, di alcuni o di uno, seguiti dalle parole "*et compagnie*".

Ai sensi dell'art. 55 del *Code des Sociétés Commerciales*, i creditori della società possono agire nei confronti dei singoli soci soltanto dopo che siano decorsi 15 giorni dalla messa in mora.

I soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni contratte in nome della società con i propri beni.

L'azione dei creditori nei confronti dei soci dev'essere esercitata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla scadenza del credito.

Fatta eccezione per i casi espressamente previsti dallo statuto, il socio non può cedere la propria quota.

Si presume che l'amministrazione della società spetti di diritto a tutti i soci, salvo disposizione contraria dello statuto.

Gli amministratori sono nominati con lo statuto o con una successiva decisione dei soci.

L'amministratore può non essere socio, in tal caso la nomina può essere deliberata dai soci detenenti i 3/4 del capitale sociale.

L'amministratore è revocabile alle stesse condizioni cui è soggetta la nomina.

3.6 Società in accomandita semplice (s.c.s.)

Tale tipo di società permette ai soggetti che non possono o non vogliono esercitare attività di commercio di associarsi ad altri, che possono o sono autorizzati a farlo, al fine di esercitare attività d'impresa.

Tale forma societaria prevede due categorie di soci: gli accomandatari, in numero minimo di due, che hanno la funzione di amministratori e rispondono illimitatamente delle obbligazioni assunte in nome della società, e gli accomandanti, anch'essi in numero minimo di due, che rispondono limitatamente alla quota di capitale sociale sottoscritto.

I soci accomandanti, pertanto, non svolgono funzioni amministrative, né rispondono delle obbligazioni contratte dalla società oltre la quota di capitale sottoscritto, a meno che il loro nominativo figuri nella denominazione sociale, o compiano atti spettanti agli accomandatari, circostanze che determinano la modifica dello status del socio da accomandante ad accomandatario, con la conseguente applicazione del più gravoso regime di responsabilità proprio di quest'ultimo.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, non è ammessa la cessione delle partecipazioni sociali senza il consenso di tutti i soci.

3.7 Società in partecipazione

La società in partecipazione è un accordo contrattuale con il quale i soci determinano liberamente diritti ed obbligazioni reciproche, stabilendo la propria partecipazione alle perdite e agli utili.

Tale forma societaria è soggetta alle regole generali delle società e può avere un oggetto sociale di natura commerciale.

Non ha personalità giuridica distinta dagli associati.

Non è soggetta né ad immatricolazione né ad alcuna forma di pubblicità legale.

La costituzione di tale tipo di società non richiede forma scritta, pertanto ai fini della prova della sua assistenza è possibile ricorrere a tutti i mezzi di prova previsti in materia commerciale.

Se la società è rivelata ai terzi contraenti, gli associati sono assoggettati al regime previsto per le s.n.c. (rispondono illimitatamente).

I terzi possono agire soltanto nei confronti del socio con il quale hanno stipulato l'obbligazione.

Ogni socio ha l'obbligo di rendere conto delle proprie operazioni agli altri soci nel termine di tre mesi dall'inizio dell'operazione.

Ogni socio deve astenersi dal compiere attività in concorrenza con la società, salvo qualora le esercitasse già prima della costituzione della società.

In caso contrario, gli altri soci possono chiedere l'immediata cessazione dell'attività concorrenziale e agire per il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui non sia diversamente stabilito dallo statuto, la partecipazione alle perdite e agli utili si presume in parti uguali.

Ciascun socio ha il diritto di cedere la sua quota ad altri soci, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

Non può invece cedere la quota ad un terzo, se non prima che gli altri abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione entro tre mesi dall'offerta.

In caso di cessione della quota ad un terzo, la società si trasforma in s.n.c..

La società cessa di esistere alla scadenza del termine di durata prefissato, nonché in caso di decesso di uno dei soci.

In tal caso è necessario provvedere alla divisione di utili e perdite.

La Società non può emettere titoli cedibili o negoziabili.

3.8 Società a responsabilità limitata (s.a.r.l.)

Definizione

La s.a.r.l. è una forma di società in cui nessuno dei soci risponde personalmente in misura superiore alla propria partecipazione al capitale sociale. E' società commerciale ed, in quanto tale, soggetta alle norme ed agli usi previsti in materia commerciale.

Costituzione

La s.a.r.l. può avere qualsiasi oggetto sociale, non può però svolgere attività finanziaria. L'art. 94 del *Code des Sociétés* (di seguito CSC) statuisce infatti che non possono avere la forma della s.a.r.l. le società di assicurazioni, le banche ed altre istituzioni finanziarie, gli istituti di credito ed in genere tutte le altre società per cui la legge impone una forma determinata.

La data di costituzione della società è quella indicata nello statuto e rileva ai fini del computo del termine impartito per l'esecuzione delle formalità legali.

Il capitale sociale minimo, ai sensi dell'art. 92 del *Code des Sociétés Commerciales* (di seguito anche CSC) non può essere inferiore a 1.000 DT (€ 585).

I conferimenti di capitale debbono essere interamente liberati al momento della costituzione e, di tale circostanza, dev'essere fatta menzione nello statuto.

Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto di tale importo, salvo che si trasformi in altra forma di società, ovvero in s.n.c. o s.c.s., dato che non sarebbe possibile la trasformazione in s.a., atteso che il capitale sociale minimo qui è pari a 5.000 o 50.000 DT, a seconda che faccia o meno appello al pubblico risparmio.

Qualora si scenda al di sotto del capitale minimo, tutti gli interessati possono chiedere al tribunale competente lo scioglimento della società.

Ai sensi dell'art. 92 del CSC, il capitale sociale di una s.a.r.l. è diviso in quote sociali il cui valore non può essere inferiore a 1 DT.

E' consentito il conferimento in natura.

In tal caso è necessaria la sua valutazione economica, la quale viene affidata, come stabilito dall'art. 100 del CSC, ad un commissario designato all'unanimità dai soci, a meno che tali apporti non superino il valore di 3.000 DT, o decidano all'unanimità di non servirsi di tale valutazione esterna.

In tale ultimo caso, però, i soci sono solidalmente e personalmente responsabili verso i terzi per il valore attribuito a tali conferimenti in natura.

I conferimenti in denaro possono avvenire in contanti, mediante assegno o bonifico.

Qualora avvengano in valuta estera, si applica il tasso di cambio vigente al momento del versamento dell'importo.

Il conferimento in natura può consistere in trasferimento di beni in proprietà, uso e usufrutto.

Non è prevista la figura del socio d'opera, in quanto l'attività lavorativa per la legge tunisina non può concorrere alla formazione del capitale sociale.

Le quote sociali non possono essere cedute a terzi se non con il consenso della maggioranza dei soci rappresentanti i 3/4 del capitale sociale.

In caso di accentramento di tutte le quote in un unico socio, la società dev'essere trasformata in s.u.a.r.l.

I soci non possono essere inferiori a 2 né superiori a 50.

In caso di superamento del limite, entro un anno la società dev'essere trasformata in società anonima, oppure il numero dei soci dev'essere ridotto.

In caso contrario tutti gli interessati possono adire il Tribunale competente per ottenere lo scioglimento della società.

Requisiti di forma della costituzione

L'atto costitutivo deve essere redatto in forma scritta e il relativo documento dev'essere sottoscritto da tutti i soci o dai loro procuratori speciali.

Lo statuto deve specificare che le quote di capitale sono state distribuite tra i soci e che i conferimenti al capitale sono stati interamente liberati.

Ai sensi dell'art. 14 del CSC, la società deve essere registrata presso il Registro del Commercio del Tribunale nel cui circondario si trova la sede legale, entro un mese dalla data della costituzione.

Tale operazione è eseguita mediante il deposito dello statuto della società e dei documenti previsti dalla legge.

La s.a.r.l. non è validamente costituita se non a seguito della registrazione.

Nel frattempo è considerata, comunque, un centro di imputazione di interessi e durante la propria costituzione è assoggettata al regime delle s.n.c..

Pubblicità legale

Ai sensi dell'art. 52 del CSC, la pubblicità legale consiste nella pubblicazione di un estratto dello statuto all'interno del *Journal Officiel de La République Tunisienne*, nonché all'interno di due giornali quotidiani pubblicati in lingua araba, entro un mese dalla data di costituzione.

Sintesi delle modalità pratiche per la costituzione di una s.a.r.l.

Per costituire una s.a.r.l. è necessario:

- elaborare lo statuto;
- aprire presso un istituto finanziario un conto indisponibile a nome della Società, dove verranno versati gli apporti al capitale sociale;
- depositare tali fondi e ottenere una certificazione del versamento totale del capitale;
- registrare lo statuto;
- depositare una dichiarazione all'ufficio delle imposte;
- depositare statuto e immatricolare la società nel registro del commercio;
- adempiere alle formalità necessarie per la pubblicità legale;

- ritirare, quindi, i fondi costituiti dal versamento delle quote.

Assemblea

Le decisioni dei soci sono prese in assemblea, la cui costituzione, tuttavia, non è necessaria quando il numero dei soci è inferiore a sei. In tal caso, ciascun socio riceve il testo delle deliberazioni o delle decisioni da prendere, espressamente formulate, ed esprime il proprio voto per iscritto.

Nonostante qualsiasi eventuale clausola contraria nello statuto della società, tutti i soci possono prendere parte alle decisioni. Ciascun socio ha un numero di voti pari al numero delle quote sociali di cui risulta titolare.

In ogni società a responsabilità limitata, composta da più di venti soci, viene eletto un consiglio di sorveglianza composto da almeno tre soci.

Tutte le decisioni dell'assemblea vengono adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per approvare eventuali modifiche dello statuto, occorre il consenso della maggioranza dei soci riuniti in assemblea straordinaria e rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale. In caso di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di prelazione.

La decisione di mutare la nazionalità della società deve essere presa dai soci all'unanimità.

Amministrazione

La società a responsabilità limitata è amministrata da uno o più amministratori, soci o non soci, anche non residenti.

Essi vengono nominati dai soci nell'atto costitutivo o in un atto successivo. Se non viene disposto altrimenti nello statuto o nell'atto di nomina, restano in carica per tre anni. Salva diversa previsione statutaria, l'amministratore ha tutti i poteri di rappresentanza della società; qualsiasi limitazione, anche se resa nota con le ordinarie forme di pubblicità, non ha alcun effetto verso i terzi di buona fede.

Gli amministratori nominati con l'atto costitutivo possono essere revocati con decisione presa dai soci rappresentanti almeno 3/4 del capitale sociale. Gli amministratori nominati per mezzo di atto successivo possono essere revocati con decisione presa dai soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale. Il, o i soci rappresentanti 1/4 del capitale sociale possono agire in giudizio per far revocare un amministratore per giusta causa.

Gli amministratori sono responsabili, conformemente alle regole di diritto comune, individualmente o solidalmente a seconda dei casi, verso la società e verso terzi, sia per infrazioni delle disposizioni di legge, sia per violazioni dello statuto sociale, sia per quanto posto in essere in relazione all'incarico conferito dai soci durante la gestione: in caso di addebito, essi devono dimostrare di aver operato nella gestione degli affari sociali con la diligenza del c.d. "mandatario salariato". Ciascun socio può esercitare individualmente l'azione di responsabilità contro gli amministratori per il risarcimento di un danno sofferto personalmente. I soci rappresentanti almeno 1/4 del capitale sociale possono esercitare insieme l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori responsabili del danno sofferto dalla società.

Le azioni di responsabilità si prescrivono in tre anni dal momento in cui il fatto dannoso è stato commesso o scoperto (e in dieci anni se il fatto costituisce reato). In caso di fallimento o di concordato preventivo, tale regime si applica ad ogni persona che abbia svolto attività amministrativa all'interno della società.

Commissari dei Conti

Se il capitale sociale è pari o superiore a 20.000 Dinari (€ 11.700), i soci hanno l'obbligo di nominare uno o più commissari dei conti. Tale nomina avrà luogo, anche qualora il capitale sociale sia inferiore all'indicata cifra, se ne fanno richiesta i soci rappresentati almeno 1/5 del capitale sociale. Infine, lo stesso statuto può prevedere la nomina di uno o più commissari dei conti. I commissari dei conti hanno le stesse prerogative e poteri previsti per tale figura dalle norme sulle società anonime.

Scioglimento

In caso di perdite che ammontino ad importi pari ad oltre la metà del capitale sociale, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea generale di tutti gli azionisti, al fine di deliberare sulla ricapitalizzazione o sullo scioglimento della società.

Tra le altre cause di scioglimento si ricordano il raggiungimento dell'oggetto sociale e la scadenza del termine della società.

3.9 Società a responsabilità limitata unipersonale (s.u.a.r.l.)

Alla s.u.a.r.l. si applicano le stesse disposizioni previste per le s.a.r.l. in quanto compatibili.

Ai sensi dell'articolo 154 del CSC, la s.u.a.r.l. non può essere gestita che dal suo titolare, ovvero il socio unico. Contrariamente al diritto francese, che ammette la gestione della società da parte di un terzo, il CSC dispone che il socio unico non può delegare la gestione ad un mandatario.

Una persona fisica non può essere socio unico che di una sola s.u.a.r.l.. Quest'ultima non può avere come socio una persona giuridica.

La s.u.a.r.l. è una società commerciale qualunque sia il suo oggetto sociale.

Amministrazione

Il socio unico deve redigere il rendiconto di gestione, l'inventario, il bilancio annuale. Questi documenti sono da lui medesimo approvati entro tre mesi dalla chiusura del bilancio.

Il socio unico non può delegare l'amministrazione ad un mandatario. Tutte le risoluzioni della società sono sottoscritte e consegnate a pena di nullità in un apposito registro tenuto e siglato presso la cancelleria del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Se il socio unico cede la totalità delle quote sociali, il cessionario sarà surrogato nei diritti e nelle obbligazioni del cedente e la società continuerà con il nuovo socio.

Il compenso dell'amministratore

Il socio unico può attribuirsi un compenso, che, tuttavia, non è fiscalmente deducibile, poiché la totalità del capitale è posseduto dall'amministratore.

Scioglimento

La società si scioglie per la morte, l'incapacità o il fallimento del socio unico. Se il socio unico lascia un solo erede, questi potrà continuare la società al posto del suo dante causa.

Se le quote sociali vengono in parte cedute a terzi, la società si trasforma in una s.a.r.l.. Le relative modifiche dello statuto dovranno essere soggette ad adeguate forme di pubblicità.

Ogni altro aspetto relativo alla natura dei conferimenti, l'immatricolazione, la pubblicità legale ed ogni formalità necessaria alla costituzione della s.u.a.r.l., nonché la responsabilità del socio unico, è regolato dalla disciplina prevista per le s.a.r.l..

3.10 Società anonima (s.a.)

Definizione

La società anonima è una società costituita tra almeno sette soci che sottoscrivono azioni, titoli negoziabili e che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al capitale sociale sottoscritto.

Costituzione

Qualunque sia lo scopo sociale, ogni società anonima è soggetta alle leggi e agli usi del commercio.

La società anonima deve avere un capitale minimo pari a 5.000 Dinari (€ 2.920), aumentato a 50.000 Dinari (€ 29.250) se essa fa appello al pubblico risparmio. Il capitale sociale non può essere diviso in azioni di valore inferiore a 1 Dinaro.

La società anonima non può essere costituita che a seguito della sottoscrizione della totalità del capitale sociale e del pagamento in contanti da parte di ciascun azionista di almeno un quarto dell'ammontare delle azioni sottoscritte. La liberazione delle azioni sottoscritte deve avvenire entro un termine massimo di cinque anni, a far data della costituzione della società. Le azioni emesse a fronte di conferimenti in natura devono essere integralmente liberate al momento della loro emissione.

I conferimenti possono essere fatti in qualsivoglia forma; non sono però ammessi soci d'opera. Qualora un socio conferisca un apporto diverso dal denaro o inserisca all'interno dello statuto a proprio profitto dei vantaggi particolari, la prima assemblea generale quantifica il valore dell'apporto o la causa dei vantaggi stipulati: la società non è definitivamente costituita se non dopo l'approvazione dell'apporto o dei vantaggi, concessa da una successiva assemblea generale, riunitasi dopo una nuova convocazione; la seconda assemblea generale non potrà deliberare sull'approvazione dell'apporto o dei vantaggi se non dopo aver redatto un rapporto che sarà lasciato a disposizione degli azionisti, almeno cinque giorni prima della data di convocazione di tale assemblea. In mancanza di approvazione, la costituzione della società rimane inefficace nei confronti di tutte le parti.

I fondi provenienti dalle sottoscrizioni in contanti vengono depositati presso una banca sul conto della società in via di formazione, con la lista dei sottoscrittori e l'indicazione delle somme versate da ciascuno di essi.

Quanto alle disciplina delle azioni, si sottolinea che:

- le azioni possono essere nominative o al portatore;
- le azioni sono nominative fino alla loro completa liberazione;

- i titolari, i cessionari intermediari e i sottoscrittori sono responsabili solidalmente per l'importo dell'azione sottoscritta; ciascun sottoscrittore o azionista, che abbia ceduto il proprio titolo, cessa, due anni dopo la cessione, di essere responsabile dei pagamenti non ancora effettuati per la liberazione totale delle azioni;
- le azioni conferite al capitale sociale di altra società dovranno essere sempre completamente liberate al momento della costituzione della società;
- è possibile l'emissione di azioni a dividendo prioritario senza diritto di voto, le quali però non possono mai costituire più di 1/3 del capitale sociale.

Assemblea

Le assemblee degli azionisti possono essere costitutive, ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è in genere convocata dal consiglio di amministrazione o dal direttorio.

Tutte le decisioni dell'assemblea vengono adottate, in prima convocazione, purché sia presente o rappresentato almeno 1/3 delle azioni conferenti diritto di voto, con la maggioranza dei voti degli azionisti presenti o rappresentati. In seconda convocazione non è previsto alcun quorum costitutivo.

In ogni assemblea, il quorum è calcolato sull'insieme delle azioni che compongono il capitale sociale, dedotte le azioni che sono prive del diritto di voto in virtù delle disposizioni legali o regolamentari.

Le assemblee generali che sono chiamate a votare sul valore degli apporti in natura e dei vantaggi particolari riconosciuti ad uno o più soci, a nominare i primi amministratori, a votare gli aumenti di capitale sociale, o a modificare lo statuto, sono regolarmente costituite con la presenza di tanti soci rappresentanti, in prima convocazione, almeno metà del capitale sociale, e, in seconda convocazione, almeno 1/3. Non vi è quorum costitutivo in terza convocazione, ove l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza di 2/3 dei presenti.

La maggioranza di voti viene registrata nel foglio delle presenze, che contiene i nomi e i domicili degli azionisti e il numero delle azioni di cui ciascuno di essi è titolare; tale foglio presenze, siglato a margine dagli azionisti presenti o dai loro delegati e la cui esattezza è certificata dal segretario dell'assemblea, viene depositato presso la sede legale e deve essere comunicato, o comunque reso noto, a tutti i facenti richiesta.

L'assemblea può, in qualsiasi momento, disporre la revoca di membri del consiglio di amministrazione, del direttorio o del consiglio di sorveglianza.

Le modifiche dello statuto possono essere deliberate solo dall'assemblea straordinaria. Quest'ultima delibera anche gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale. Gli azionisti hanno

un diritto di prelazione sulle azioni di nuova emissione.

Amministrazione

La società anonima è amministrata da un consiglio di amministrazione o da un direttorio ed un consiglio di sorveglianza.

I membri del consiglio di amministrazione devono essere almeno tre e al massimo dodici; come regola generale, essi non devono necessariamente essere scelti tra i soci della società. Anche una persona giuridica può essere eletta membro del consiglio di amministrazione.

La durata in carica degli amministratori è indicata nello statuto; essa non può comunque eccedere i tre anni. Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento con decisione dell'assemblea ordinaria.

Il consiglio di amministrazione nomina, tra i suoi membri, un presidente, che non può essere eletto per un tempo superiore alla durata del suo mandato come amministratore. Il presidente ha la carica di presidente-direttore generale.

Il consiglio può, in qualsiasi momento, revocare la carica di presidente. Il presidente deve essere una persona fisica e socio della società. Egli assicura, sotto la propria responsabilità, la direzione generale della società e la rappresenta nei rapporti con i terzi.

Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali aggiunti che coadiuvino il presidente.

Lo statuto della società può optare per la dissociazione tra le funzioni del presidente del consiglio di amministrazione e quelle del direttore generale della società. In tal caso, è quest'ultimo ad assumere la responsabilità della direzione generale della società.

Il consiglio di amministrazione non può deliberare validamente se non è presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni sono di regola prese con la metà dei voti degli amministratori presenti o rappresentati.

I membri del consiglio di amministrazione possono ricevere, a titolo di gettone di presenza, una remunerazione fissa annuale il cui importo viene determinato dall'assemblea generale e rientra nelle spese generali; lo statuto può altresì prevedere che venga assegnata ai membri del consiglio di amministrazione una quota degli utili.

Il consiglio di amministrazione ripartisce tra i suoi membri, nelle proporzioni che lo stesso ritiene corrette, le remunerazioni fisse di cui sopra.

Gli amministratori sono responsabili, conformemente alle regole del diritto comune, individualmente o solidalmente, a seconda dei casi, verso la società o verso terzi, sia per

violazioni delle norme previste dal CSC, sia per errori commessi durante la propria gestione (ad esempio nel caso in cui distribuiscano o lascino distribuire, senza opposizioni, dei dividendi fittizi), a meno che non dimostrino di aver operato con la diligenza dell'imprenditore accorto e del mandatario leale.

In alternativa al descritto modello di amministrazione, lo statuto può stabilire che la società sia amministrata da un direttorio che assume la responsabilità della sua direzione e che esercita le sue funzioni sotto il controllo di un consiglio di sorveglianza.

Il direttorio può essere composto da cinque membri al massimo, che devono essere persone fisiche.

Se la società ha un capitale inferiore a 100.000 Dinari (€ 58.500), il direttorio può essere composto da un'unica persona, denominata direttore generale unico.

I membri del direttorio sono nominati dal consiglio di sorveglianza per un periodo massimo di sei anni. Il presidente del direttorio o il direttore generale unico hanno il potere di rappresentare la società.

Il consiglio di sorveglianza vigila sull'operato del direttorio. Almeno una volta a trimestre il direttorio deve rendere conto della gestione della società al consiglio di sorveglianza.

Il consiglio di sorveglianza è composto da almeno tre, ed al massimo dodici membri, nominati dall'assemblea per un periodo non superiore a tre anni. Anche una persona giuridica può essere nominata membro del consiglio di sorveglianza, ma non potrà rivestire la carica di presidente né di vicepresidente. I quorum costitutivi e deliberativi sono gli stessi che per il consiglio di amministrazione.

Commissari dei conti

L'assemblea ordinaria degli azionisti nomina per un periodo di tre anni uno o più commissari dei conti (corrispondente al collegio sindacale contemplato dall'ordinamento italiano) cui viene conferito il mandato di verificare i libri contabili, la cassa, il portafoglio e i valori della società, e di controllare la regolarità e la veridicità degli inventari e dei bilanci nonché l'esattezza delle informazioni fornite sui conti della società nel rapporto del consiglio di amministrazione o del direttorio.

I commissari dei conti esercitano il loro controllo in modo permanente. Essi predispongono, per ciascuna società che essi controllano, un fascicolo contenente tutti i documenti ricevuti dalla società e quelli che essi redigono in occasione dell'esercizio delle loro funzioni.

Essi indicano la data e la durata dei loro lavori. I suddetti fascicoli e documenti, in applicazione del presente paragrafo, devono essere conservati per dieci anni.

I commissari dei conti possono sempre convocare l'assemblea degli azionisti in caso d'urgenza.

Scioglimento

La società anonima viene sciolta per le seguenti cause:

- per decisione dell'assemblea straordinaria in seguito alla scadenza del termine previsto nello statuto;
- per decisione dell'autorità giudiziaria, quando il numero di azionisti è inferiore a 7 e tale numero non è stato ristabilito nel corso di un anno;
- quando i debiti della società producano perdite nella misura di almeno 3/4 del capitale sociale; in tal caso, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea generale di tutti gli azionisti, al fine di deliberare su scioglimento della società o la sua ricapitalizzazione.

3.11 Società in accomandita per azioni (s.c.a.)

La società in accomandita per azioni è caratterizzata da due categorie di soci: gli accomandatari (almeno in numero di due) che hanno il compito di amministrare la società e che sono tenuti personalmente e solidalmente a rispondere delle obbligazioni sociali e gli accomandanti (almeno in numero di tre) che non possono contribuire alla gestione della società e che rispondono limitatamente al proprio conferimento.

Le quote di accomandita sono rappresentate da azioni che hanno lo stesso regime giuridico delle azioni per la società anonima.

La costituzione viene regolata secondo le norme vigenti per la società anonima. Il capitale sociale delle s.c.a. deve essere come minimo pari a 5.000 Dinari (€ 2.920) ed i conferimenti fatti dagli accomandatari devono essere interamente liberati al momento della sottoscrizione.

Tutte le norme previste per la responsabilità degli amministratori di società anonima si applicano ai soci accomandatari.

La trasformazione di una s.c.a. in una società anonima o in una società a responsabilità limitata è deliberata dall'assemblea straordinaria con il consenso di tutti gli accomandanti e della maggioranza degli accomandatari. Di regola, tale trasformazione non può avvenire se non dopo due anni dalla costituzione della società.

3.12 I Gruppi di Società (g.s.)

La disciplina dei gruppi di società è stata introdotta con modifica del Nuovo Codice delle Società Commerciali nel dicembre 2001.

Il gruppo di società è un insieme di società aventi ciascuna personalità giuridica autonoma, tra le quali una, detta società madre, esercita un potere di controllo di diritto o di fatto sulle altre, assicurando unità di decisione.

Il controllo si presume quando una società possiede direttamente o indirettamente almeno il 40% dei diritti di voto in un'altra società e sempre che nessun altro socio detenga una partecipazione superiore.

Il gruppo di società non è dotato di personalità giuridica.

La società madre deve essere costituita in forma di società anonima.

Una società per azioni non può possedere azioni di un'altra società per azioni se quest'ultima già possiede più del 10% del capitale sociale della prima.

La società madre deve dichiarare al registro del commercio l'identità delle società appartenenti al gruppo di società, ed ogni società deve dichiarare al medesimo registro l'appartenenza al gruppo.

Per la società madre vi è obbligo di redazione del bilancio consolidato e di un rendiconto di gestione del gruppo.

I creditori di una società del gruppo in genere non possono che agire contro quest'ultima per soddisfare le proprie ragioni.

CAPITOLO 4

I CONTRATTI D'IMPRESA

4.1 Distribuzione

La Grande Distribuzione riveste un ruolo marginale nell'economia nazionale caratterizzata dal piccolo commercio al dettaglio. Rispetto agli standard internazionali, la Grande Distribuzione tunisina presenta un lieve ritardo. Tuttavia, bisogna segnalare che il Governo tunisino sta esaminando varie disposizioni da porre in essere in modo da incoraggiare la creazione di catene di acquisto a livello nazionale per far fronte all'apertura del mercato e alla concorrenza dei prodotti stranieri.

L'attività commerciale in Tunisia non è subordinata al rilascio di autorizzazioni, eccezion fatta per i seguenti settori: bevande alcoliche, ascensori, agenti immobiliari e di pubblicità. Rimane l'obbligo di ottenimento della licenza di commercio rilasciata dalle municipalità competenti che devono anche verificare la conformità dei locali e delle norme igieniche sulla base delle normative in vigore. Attualmente i contratti di distribuzione in esclusiva in Tunisia sono proibiti dalla legge.

Gli specifici doveri dell'operatore commerciale possono essere individuati come segue: 1. obbligo di garanzia o di servizio post-vendita, 2. trasparenza della concorrenza attraverso la regolamentazione della vendita diretta produttore-consumatore per impedire che il produttore entri in concorrenza diretta con i suoi distributori. In pratica è conferita al produttore la facoltà di fungere anche da distributore purché rispetti le regole della concorrenza leale, come previsto dalla legge 99-41.

L'emendamento 94-38 offre una lista dei settori nei quali la separazione delle attività all'ingrosso da quelle al dettaglio è obbligatoria (ortofrutticolo, prodotti ittici e alimentari, prodotti avicoli, bevande al consumo, tessile, calzature, materiale elettrico, libri, ferramenta, materiale informatico, ecc.).

4.2 Contratto di Rappresentanza

L'attività di mediatore, commissario, agente di commercio, depositario, concessionario, rappresentante generale, agente generale o di vendita, rappresentante di commercio, agente di assicurazione e gestore di immobili è riservata alle sole persone fisiche o giuridiche tunisine.

Vi sono due tipi di contratti:

- la concessione, per il quale il MEN (Dir. Gen. Commercio) ha previsto un contratto tipo che le parti devono osservare, contenente le seguenti clausole: oggetto del contratto, durata, obblighi delle parti, garanzia, condizioni di pagamento, informazioni riservate, risarcimento in caso di controversia, rescissione; consigliabile è, inoltre, indicare sempre le modalità di risoluzione delle eventuali controversie;
- la rappresentanza vera e propria, in cui si ricomprendono anche l'agenzia e la distribuzione così come concepita nell'ordinamento giuridico italiano. Per tale contratto non espressamente disciplinato dalla legge, vigono le norme consuetudinarie e gli usi di settore.

Tra le clausole maggiormente impiegate, si segnalano quelle relative alla durata del contratto, che è in genere rinnovabile di anno in anno, e che di norma è preceduta da un periodo di prova entro il quale è consentito il recesso; la provvigione del rappresentante varia in genere tra il 5 ed il 10% degli importi delle vendite realizzate, sulla base dei prezzi FOB. Infine, riguardo all'esclusiva, si sottolinea che essa è vietata per legge allo scopo di favorire una maggiore competizione nel mercato.

4.3 Franchising

Il franchising è una formula distributiva abbastanza recente in Tunisia (3/4 anni) e con la quale un'organizzazione, "il *franchisor*", conferisce ad un'azienda, "il *franchisee*", l'autorizzazione di sfruttare durante un periodo determinato il suo "*know-how*" con l'obbligo di utilizzare la sua impresa in conformità a quanto stabilito contrattualmente.

Non esistono ancora leggi specifiche sul *franchising*: ampia è, quindi, la possibilità per le parti di regolare contrattualmente il rapporto.

Il Governo tunisino prevede misure d'incoraggiamento dell'attività, il che testimonia l'interesse e la crescente diffusione del *franchising*, formula già sviluppata per i prodotti alimentari (Pizza Hut) e tessili (ad es. Max Mara, Levi's, Benetton).

4.4 Joint - Venture contrattuale

La c.d. *joint - venture* commerciale è un accordo tra due o più parti generalmente diretto allo sviluppo di un comune progetto specifico. Viene di regola realizzata per progetti a breve-medio tempore.

La natura contrattuale determina la nascita di soli rapporti obbligatori tra le parti che non danno luogo ad alcuna nuova persona giuridica da loro distinta. Obbligate a rispondere di fronte ai terzi sono le singole parti per l'obbligazione assunta da ciascuna di esse.

L'oggetto del contratto può essere di natura produttiva, commerciale o di qualsivoglia altra natura. Consigliato è l'inserimento di clausole relative alla legge applicabile al rapporto ed alle modalità di risoluzione delle controversie.

4.5 Accordi su licenza

Le principali forme di trasferimento tecnologico attuabili in Tunisia sono: cessione di licenza, cessione di *know-how*, contratti per servizi specializzati. Per la redazione dei detti contratti, in assenza di una specifica normativa prevista dall'ordinamento tunisino, ci si richiama alle regole generali di redazione dei contratti internazionali sopra esposte in tema di *joint - venture*.

Il trasferimento di *know-how* prevede, in genere, il trasferimento di informazioni tecniche legate, quasi sempre, all'obbligo per l'acquirente alla segretezza. Il trasferimento, può, inoltre, essere integrato da servizi di formazione, di assistenza tecnica, di ricerca e sviluppo, facendo ricorso, di volta in volta, a contratti *ad hoc*. Il corrispettivo, di norma, viene pattuito in *royalties* o con una corresponsione forfetaria a seconda del servizio prestato.

CAPITOLO 5

LA DISCIPLINA DEL LAVORO DIPENDENTE

5.1 Introduzione

I rapporti di lavoro subordinato sono regolati dal *Code du Travail*, dagli accordi collettivi generali, da quelli settoriali e dalla volontà delle parti.

Il contratto collettivo di lavoro è un accordo relativo alle condizioni di lavoro concluso tra datori di lavoro o le proprie associazioni rappresentative, da una parte, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dall'altra.

Il datore di lavoro deve conformarsi alle disposizioni fornite dalla contrattazione collettiva non potendo derogare *in pejus* a quanto ivi stabilito.

L'Ispettorato del Lavoro controlla l'applicazione della normativa inderogabile.

Ogni società, entro un mese dall'inizio dell'attività, deve presentare una dichiarazione di inizio attività all'Ispettorato del Lavoro.

Analoga dichiarazione deve essere presentata in caso di variazioni rilevanti inerenti l'attività (es.: cambio sede legale).

L'assunzione dei dipendenti può essere effettuata tramite uffici pubblici (*Agence tunisienne de l'emploi, Bureaux sectoriels de l'emploi*) o privati.

5.2. Forma e durata del contratto

La conclusione del contratto di lavoro non richiede la forma scritta e la sua esistenza può essere dimostrata, a norma dell'art. 6 del *Code du Travail*, con ogni mezzo di prova; si segnala che, in assenza di forma scritta, per costante giurisprudenza, il contratto si presume concluso a tempo indeterminato.

Il contratto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto a tempo determinato è un contratto la cui limitazione temporale viene concordata in ragione di un termine finale, prorogabile fino a quattro anni al massimo, (dopo di che si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato) o fino al raggiungimento dello scopo sottostante il rapporto (contratto a progetto).

Il contratto a tempo determinato si estingue per scadenza del termine, o per il raggiungimento del progetto ad esso sottostante.

Il contratto a tempo indeterminato non ha scadenza e può terminare per il verificarsi di una delle seguenti cause:

- accordo tra le parti;
- giusta causa;
- impossibilità sopravvenuta dovuta a caso fortuito o forza maggiore dovuta ad ambo le parti;
- per decesso del lavoratore;
- pronuncia del Giudice competente nelle ipotesi previste per legge.

Nelle zone franche economiche sono obbligatori i contratti a tempo determinato.

5.3 Contratto a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato può a sua volta essere stipulato a tempo pieno o a tempo parziale.

E' considerato a tempo parziale qualora l'orario di lavoro non superi il 70% della durata normale dell'orario di lavoro.

Pertanto, qualora nell'impresa sia adottato il regime di durata normale di 40 ore alla settimana, il lavoratore a tempo parziale non potrà lavorare per più di 28 ore alla settimana.

Diversamente, qualora venga applicato il regime delle 48 ore settimanali, il part-time non potrà eccedere le 33,6 ore alla settimana.

Tale contratto deve essere scritto e indicare la qualifica professionale del lavoratore, la retribuzione, la durata dell'orario di lavoro e le modalità della sua ripartizione su base settimanale, mensile, annuale.

Il datore di lavoro deve iscrivere gli impiegati a tempo parziale in un apposito registro.

Le parti possono decidere di mutare il contratto da part-time a tempo pieno e viceversa.

5.4 Periodo di prova

La durata del periodo di prova è stabilita dagli accordi collettivi applicabili, stipulati dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori dipendenti dell'impresa, oppure, in loro

assenza, dall'art. 10 della “*Convention Collective Cadre*”, ai sensi della quale, il periodo di prova è pari a 6 mesi per gli operai, 9 mesi per gli impiegati, 1 anno per i quadri.

Durante tale periodo, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto, pertanto, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun risarcimento, né indennità di mancato preavviso nei confronti del prestatore di lavoro licenziato prima allo scadere del periodo di prova.

5.5 Retribuzione

Il salario minimo nei settori è fissato con decreto. A tal fine si distingue il settore dell'agricoltura da tutti gli altri settori.

Nella determinazione del salario, è altresì possibile fare riferimento alla contrattazione collettiva del settore considerato e alla libera negoziazione delle parti.

E' prevista l'indicizzazione dei salari al costo della vita con adeguamenti che vengono fissati volta per volta dal Governo e non quindi in maniera automatica.

La retribuzione può essere determinata in base al tempo in cui il prestatore mette a disposizione le proprie energie lavorative e quindi su base oraria, giornaliera o mensile, oppure a cottimo.

Al momento della corresponsione della retribuzione, il datore di lavoro deve rilasciare al dipendente la busta paga, dove indica, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore, anche la qualifica professionale di quest'ultimo; il numero delle ore e dei giorni lavorati, cui corrisponde la retribuzione versata; le ore di straordinario e la relativa maggiorazione applicata; gli emolumenti aggiuntivi; la natura e la somma delle ritenute effettuate sulla retribuzione; la retribuzione complessiva al netto e la data di versamento.

Tali indicazioni debbono essere obbligatoriamente riportate sul libro paghe, che deve essere sottoscritto dal lavoratore quando riceve la retribuzione.

5.6 Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 79 del *Code du Travail*, la durata del lavoro, in tutte le attività, ad eccezione di quelle agricole per le quali è previsto un regime differenziato, non può eccedere le 48 ore settimanali e non può essere inferiore alle 40 ore settimanali.

Ai sensi dell'art. 82 del predetto codice, la durata dell'orario di lavoro settimanale può essere portata, per talune imprese e per talune categorie di lavoratori, sino a 64 ore settimanali, tenendo conto delle necessarie interruzioni del lavoro, o della natura dello stesso, in base a decreto del Ministero degli Affari sociali.

Eccezionalmente, l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente può:

- autorizzare il prolungamento dell'orario di lavoro per l'esecuzione di lavori urgenti in caso di incidenti, riparazioni necessarie o di attività di salvataggio;
- autorizzare il datore a prolungare l'orario in caso di intensificazione del lavoro, senza oltrepassare le 10 ore giornaliere.

In entrambi i casi citati, le ore di lavoro eccedenti la durata normale dell'orario devono essere compensate con la detrazione del pari numero di ore di lavoro durante l'anno o, al massimo, entro il primo trimestre dell'anno successivo, previa autorizzazione dell'Ispettorato.

Del pari, il citato Ispettorato del Lavoro può ammettere deroghe alla normale durata giornaliera dell'orario di lavoro per determinate categorie di personale impiegato in lavori preparatori o complementari che debbano essere eseguiti al di fuori delle ordinarie mansioni, a patto che non siano superate le 10 ore giornaliere.

Nei casi di deroga alla durata massima dell'orario di lavoro, è necessario darne preliminarmente comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.

L'orario di lavoro deve essere affisso nei luoghi di lavoro ed indicare per ciascun giorno, ed eventualmente per ciascun mese o settimana, la ripartizione delle ore di lavoro, precisando l'orario di inizio e di fine della giornata lavorativa.

Nelle imprese agricole, la durata del lavoro è fissata nella misura di 2.700 ore per un massimo di 300 giorni di lavoro effettivi.

Per tutti i tipi di impresa, la giornata di lavoro deve essere intervallata da uno o più periodi di riposo durante i quali il lavoro è sospeso.

Tale periodo di riposo non può essere complessivamente inferiore ad un'ora e deve essere predisposto in modo che le ore consecutive di lavoro non siano superiori a 6, a meno che la durata effettiva della giornata di lavoro non superi le 7 ore, nel qual caso è possibile derogare all'obbligo di riposo.

Il periodo di riposo intercorrente tra i giorni di lavoro non può essere di durata inferiore a 10 ore consecutive, salvo quanto previsto dalla tutela speciale per le donne e i minori.

5.7 Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello che eccede le 48 h settimanali.

La retribuzione corrisposta per le ore di lavoro straordinario deve essere maggiorata nelle seguenti misure:

- del 75%, qualora il contratto preveda un rapporto di lavoro a tempo pieno per 48 ore a settimana;
- del 25%, qualora il contratto preveda un rapporto di lavoro a tempo pieno inferiore alle 48 ore a settimana e il lavoro straordinario non ecceda le 48 h a settimana;
- del 50%, qualora il contratto di lavoro preveda un rapporto a tempo parziale (part-time);
- del 25%, qualora il datore di lavoro sia un'impresa agricola.

5.8 Riposo settimanale

Il riposo settimanale deve avere durata non inferiore a 24 h e coincidere con il venerdì, il sabato o la domenica o con un altro giorno concordato con il dipendente.

5.9 Giorni festivi, permessi retribuiti e non

Le disposizioni relative ai giorni festivi, ai permessi retribuiti e non, sono fissate da un decreto ministeriale nonché dai contratti collettivi.

Il *Code du Travail*, all'art. 107, stabilisce che la concessione di tali giorni non lavorativi non deve provocare l'interruzione dell'attività per 48 ore consecutive.

5.10 Diritto alle ferie

I dipendenti che nello stesso anno abbiano lavorato presso lo stesso datore di lavoro per almeno un mese hanno diritto alle ferie, la cui durata si determina nella misura di un giorno per il numero dei mesi lavorati, senza che la durata totale possa eccedere i quindici giorni, di cui dodici lavorativi.

Per i minori, il periodo di ferie è determinato in due giorni per il numero di mesi in cui abbiano lavorato, senza che la durata totale possa eccedere i trenta giorni, di cui 24 lavorativi.

Il dipendente non può rinunciare alle ferie neppure nel caso gli venga corrisposta un'indennità sostitutiva.

5.11 Risoluzione del rapporto nel contratto a tempo indeterminato

Qualora si versi nell'ambito del contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro che intenda licenziare un dipendente è tenuto a notificarlo a quest'ultimo un mese prima della

cessazione del rapporto, mediante lettera raccomandata di preavviso, nella quale deve altresì indicare le cause del licenziamento.

Il diritto tunisino considera “abusivi”, e quindi, per usare un termine corrispondente nel nostro ordinamento, illegittimi, i licenziamenti privi di giusta causa, giustificato motivo, nonché quelli intimati senza il rispetto delle formalità previste dalla legge.

Il *Code du Travail* distingue inoltre tra licenziamento legittimato dalla colpa grave del dipendente, - che nel nostro ordinamento equivale al licenziamento per giusta causa -, la cui esistenza, in caso di impugnazione del licenziamento, è accertata dal giudice, e licenziamento per motivi economici e tecnologici, - che nel nostro ordinamento corrisponde a quello per giustificato motivo oggettivo o collettivo, a seconda del numero di dipendenti licenziati -, dove il giudice è chiamato unicamente ad accertare il rispetto delle formalità previste dalla legge.

Licenziamento per colpa grave del lavoratore

Tale fattispecie è sostanzialmente analoga al licenziamento per giusta causa previsto dal nostro ordinamento.

La colpa grave del dipendente è considerata giusta causa ai fini della legittimità del licenziamento.

L'art. 14 prevede a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi di colpa grave del dipendente:

- il comportamento anche omissivo volto a cagionare danni patrimoniali all'attività dell'impresa;
- l'inosservanza delle norme di igiene e sicurezza, o la negligenza nell'adottare le misure di sicurezza imposte dalla legge per salvaguardare la l'incolumità del personale sotto la sua responsabilità, nonché delle cose in sua custodia;
- il rifiuto ingiustificato di eseguire le direttive attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni formalmente intimategli dai propri superiori gerarchici;
- il furto o l'utilizzo per i propri scopi di danaro od oggetti che gli sono affidati in ragione delle sue mansioni;
- il consumo di bevande alcoliche e lo stato di ebbrezza sul posto di lavoro;
- l'assenza o l'abbandono del posto di lavoro ingiustificati e senza autorizzazione del datore di lavoro;
- il fatto di aver commesso atti di violenza o minaccia sul posto di lavoro;

- la divulgazione di un segreto professionale, salvo nei casi ammessi dalla legge;
- il rifiuto di prestare assistenza all'impresa in caso di pericolo imminente, minacciante l'impresa o le persone che vi si trovano.

Licenziamento per ragioni di carattere economico e tecnologico

Tale fattispecie corrisponde sostanzialmente alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo previste dal nostro ordinamento.

La sospensione del rapporto di lavoro dà luogo alla sospensione temporanea delle prestazioni a carico del lavoratore (prestazione lavorativa) nonché del datore di lavoro (retribuzione).

A norma dell'art. 21 del *Code du Travail*, il datore di lavoro che intenda licenziare o sospendere il rapporto di lavoro di parte o di tutto il personale assunto a tempo indeterminato deve preliminarmente darne comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, indicando le ragioni del licenziamento e della sospensione del rapporto, nonché i dati identificativi dell'impresa (sede legale, data di inizio attività, natura della stessa, etc.), la lista dei lavoratori coinvolti, la rispettiva età anagrafica, la qualifica professionale e l'anzianità di servizio.

L'Ispettorato del Lavoro provvede, quindi, all'indagine sulle ragioni economiche e tecniche poste alla base del licenziamento o della sospensione, tentando la conciliazione, ovvero soluzioni alternative.

In difetto del raggiungimento della conciliazione, l'Ispettorato sottopone alla Commissione Regionale o Centrale, preposte al controllo dei licenziamenti, il dossier relativo al licenziamento o al ricorso alla cassa integrazione, la quale entro 15 giorni deve emettere un parere sul provvedimento del datore.

Tale parere può avere il seguente contenuto:

- rigetto motivato della domanda;
- proposta di un piano di utilizzo dei lavoratori in altre mansioni (quando, per esempio, venga soppresso un settore dell'attività);
- sospensione provvisoria di tutte o comunque molteplici attività dell'impresa;
- revisione delle condizioni di lavoro, quali la riduzione delle ore di lavoro;
- accettazione motivata della domanda di licenziamento o sospensione, nel qual caso, ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare o da sospendere, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi: qualifica professionale, anzianità e carichi familiari dei lavoratori coinvolti.

Qualora la domanda di licenziamento sia accettata, la Commissione emette un parere anche sulla liquidazione dei lavoratori interessati e si assicura che le parti raggiungano un accordo in merito, il cui processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Sono considerati illegittimi il licenziamento o il ricorso alla sospensione del rapporto qualora non venga richiesto il preliminare parere della Commissione Regionale o Centrale, salvo che ciò non sia stato possibile per cause di forza maggiore, oppure che tra le parti sia intervenuto un accordo.

Sono altresì abusivi i licenziamenti e le sospensioni del rapporto di lavoro, qualora vengano adottati nonostante il rigetto da parte della Commissione Regionale o Centrale.

Qualora l'impresa successivamente intenda assumere altri lavoratori con pari qualifica rispetto a quelli licenziati, questi ultimi devono essere preferiti agli altri.

Tale diritto si prescrive in un anno dal licenziamento.

5.12 Illegittimità del licenziamento e condanna al risarcimento dei danni

E' compito del giudice, qualora il licenziamento venga impugnato dal lavoratore, accertare l'esistenza delle cause legittimanti il licenziamento, nonché il rispetto delle formalità previste dalla legge, sulla base delle prove fornitegli dalle parti.

Inoltre, al fine di tale accertamento, il giudice dispone di ampi poteri, potendo ordinare qualsiasi provvedimento ritenga opportuno.

A differenza di quanto avviene nell'ordinamento italiano, l'onere probatorio non grava sul datore di lavoro, vigendo invece il principio secondo il quale ognuna delle parti è tenuta a provare i fatti a fondamento delle proprie pretese.

Qualora il giudice adito accerti l'illegittimità del licenziamento, condanna il datore di lavoro al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore abusivamente licenziato nella seguente misura:

- qualora il licenziamento sia stato intimato in assenza di giusta causa, nella misura variabile tra una e due mensilità di stipendio da moltiplicare per il numero di anni di anzianità, senza che tale somma possa oltrepassare il valore corrispondente a 36 mensilità;
- qualora sussista la giusta causa, ma non siano state rispettate le formalità previste convenzionalmente o dalla legge, nella misura variabile tra una e quattro mensilità.

A differenza dell'ordinamento italiano, quello tunisino non prevede l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Qualora venga accertata l'illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro sarà tenuto unicamente al risarcimento dei danni nella misura sopra indicata.

L'azione volta ad impugnare il licenziamento dev'essere esercitata, a pena di decadenza entro

un anno dalla cessazione del rapporto.

5.13 Risoluzione *ante tempus* del contratto a tempo determinato

Qualora il giudice accerti che il recesso *ante tempus* del datore è avvenuto in assenza di giusta causa, e cioè di una colpa grave nella quale il lavoratore sia incorso nell'esecuzione delle proprie mansioni, condanna il datore di lavoro al risarcimento dei danni patiti dal prestatore, nella misura della retribuzione dovuta sino allo scadere del termine originariamente fissato, o dell'esecuzione del progetto sotteso al contratto.

Nell'ambito del contratto a tempo determinato, qualora alla scadenza del termine stabilito, il dipendente continui a prestare la propria opera senza che vi sia formale opposizione da parte del datore di lavoro, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

5.14 Controversie in materia di diritto del lavoro

Ai sensi dell'art. 183 del *Code du Travail*, la competenza a conoscere delle controversie in materia di lavoro spetta ad un consiglio di Probi Viri istituito con decreto, su proposta del Segretariato della Giustizia.

Tale collegio è presieduto da un magistrato e composto da almeno due consiglieri, dei quali uno è un datore di lavoro e l'altro un lavoratore dipendente.

La competenza per le cause di responsabilità per malattie professionali ed infortuni sul lavoro, spetta invece al Tribunale Cantonale.

Il procedimento innanzi al Consiglio dei Probi Viri è instaurato mediante deposito di un ricorso presso la cancelleria dello stesso, che deve contenere nome, cognome, domicilio e professione del ricorrente e del convenuto, l'oggetto e la domanda del ricorso.

Il deposito può avvenire mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la predetta cancelleria.

A seguito di ciò, viene fissata la data di udienza del Consiglio dei Probi Viri mediante decreto da notificarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al convenuto con l'indicazione dei termini di comparizione (lasso di tempo intercorrente tra perfezionamento della notifica e udienza) non inferiori a 8 giorni a pena di nullità.

La costituzione del convenuto sana la nullità della notifica.

Il Consiglio può ridurre i termini di comparizione.

Del pari, le parti possono direttamente presentarsi innanzi al Consiglio dei Probi Viri.

Le parti possono farsi difendere da un dipendente o da un datore di lavoro esercente la medesima professione, oppure da un avvocato.

Qualora il Consiglio ordini la comparizione personale delle parti, i datori di lavoro possono farsi rappresentare dal direttore o da altro impiegato dell'impresa, a mezzo di procura speciale.

Il Consiglio dei Probi Viri deve tentare la conciliazione tra le parti in camera di consiglio.

Le somme non contestate dal convenuto devono essere immediatamente pagate dallo stesso, le altre vengono sottoposte a giudizio.

Qualora il convenuto rifiuti di pagare immediatamente le somme non contestate, il processo verbale d'udienza, firmato dal Presidente del Consiglio dei Probi Viri e dal cancelliere, ha l'efficacia di sentenza inappellabile.

Il Consiglio assume i testimoni indicati dalle parti.

Le parti possono altresì depositare memorie scritte.

Il Consiglio dei Probi Viri conosce anche delle domande riconvenzionali dipendenti dalla principale.

La competenza territoriale del Consiglio dei Probi Viri è determinata in base al circondario in cui ha sede l'impresa nella quale è impiegato il lavoratore coinvolto.

Qualora l'esecuzione del lavoro avvenga al di fuori dell'impresa, è competente il Consiglio dei Probi Viri nel cui circondario è situato il domicilio del lavoratore.

E' alternativamente competente il Consiglio dei Probi Viri, nel cui circondario è intervenuta la conclusione del contratto.

Qualora il predetto consiglio sia suddiviso in sezioni, la sezione competente è determinata in base all'attività dell'impresa (competenza per materia).

Qualora nella circoscrizione competente non sia stato istituito alcun Consiglio dei Probi Viri, la competenza spetta al Tribunale, che applicherà il rito regolante il processo tenuto innanzi al predetto consiglio.

La decisione del Consiglio dei Probi Viri può essere impugnata innanzi al Tribunale.

Il convenuto condannato con sentenza provvisoriamente esecutiva può chiedere al presidente del Tribunale, competente per l'appello, la sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione in attesa della decisione di secondo grado.

L'appello è formulato mediante ricorso da depositarsi presso il Tribunale territorialmente competente.

La pronuncia del Consiglio dei Probi Viri può essere impugnata innanzi al Tribunale del circondario in cui è situata l'impresa.

Avverso la sentenza di secondo grado è possibile ricorrere in Cassazione.

5.15 Norme di igiene e sicurezza

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a salvaguardare l'incolumità dei dipendenti ed a prevenire i rischi professionali.

In particolare deve:

- vigilare sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- garantire condizioni e ambienti di lavoro adeguati;
- proteggere i lavoratori dai rischi connessi all'uso delle macchine, dei materiali e dei prodotti utilizzati;
- fornire i mezzi di prevenzione collettivi ed individuali adeguati ed addestrare i lavoratori al loro utilizzo;
- informare e sensibilizzare i lavoratori sui rischi connessi alla professione che esercitano.

Del pari, il lavoratore dipendente è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro e a non commettere atti che ne pregiudichino l'applicazione.

In particolare, il dipendente deve:

- eseguire le direttive relative alla protezione della salute e sicurezza propria e degli altri lavoratori;
- utilizzare i mezzi di prevenzione messi a sua disposizione e custodirli;
- partecipare ai cicli di formazione e alle attività di informazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro organizzati o cui l'impresa aderisce;
- informare immediatamente il proprio superiore gerarchico delle circostanze che possano dare luogo a pericoli per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle imprese che occupino almeno 500 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a creare un servizio di medicina del lavoro.

Mentre, quelle che occupano meno di 500 dipendenti devono aderire ad una struttura di medicina del lavoro esterna cd. "*groupement de médecine du travail*" creata da più imprese o dalle organizzazioni professionali cui aderiscono i datori di lavoro, oppure crearne una

autonoma all'interno dell'impresa.

Tali strutture hanno un ruolo sostanzialmente preventivo nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, dovendo valutare l'idoneità fisica dei lavoratori ad eseguire le mansioni loro affidate e di valutare la necessità di proteggerli dai rischi connessi.

Alcune imprese, in considerazione del tipo di attività esercitata, possono essere esentate dagli obblighi sopra menzionati da un apposito decreto ministeriale.

Il datore di lavoro è altresì tenuto a designare un responsabile della sicurezza sul lavoro, il quale ha il compito di:

- vigilare sull'applicazione delle disposizioni di legge, regolamenti e convenzioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- supervisionare l'esecuzione dei programmi di sicurezza sul lavoro;
- controllare il luogo di lavoro al fine di individuare le fonti di pericolo e segnalarle al fine di prevenire i rischi e di garantire l'utilizzo dei mezzi di prevenzione;
- individuare le cause della verifica degli infortuni sul lavoro e presentare le proposte finalizzate a prevenirli ed a garantire la sicurezza dei lavoratori;
- addestrare i lavoratori nell'utilizzo degli strumenti di prevenzione;
- provvedere alla diffusione dell'informazione ed educazione preventiva tra i lavoratori.

5.16 Oneri sociali a carico del datore di lavoro

Nell'ordinamento giuridico tunisino la previdenza sociale assume un ruolo fondamentale a tutela dei lavoratori dipendenti.

Le esigenze di previdenza ed assistenza correlate a: malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, vecchiaia, invalidità, sono garantite da apposite casse previdenziali finanziate interamente dai datori di lavoro e dai rispettivi dipendenti mediante trattenuta della quota a loro carico da parte del datore stesso.

E' quest'ultimo pertanto a risultare obbligato a versare i contributi alle casse previdenziali, le quali, in difetto di pagamento hanno a disposizione, come si vedrà, un'apposita procedura per ottenere il recupero dei propri crediti.

Si distinguono la *Caisse Nationale de Sécurité Sociale* (C.N.S.S.), la quale eroga i servizi di previdenza sociale per i dipendenti ed i lavoratori autonomi nel campo dell'industria, del commercio, e delle libere professioni, nonché dei lavoratori agricoli, degli studenti e dei lavoratori tunisini impiegati all'estero; la *Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance*

Sociale (C.N.R.P.S.), la quale eroga i servizi di previdenza sociale destinati agli impiegati pubblici e la *Caisse Nationale d'Assurance Maladie* (C.N.A.M), deputata, a partire dal 1 luglio 2005, a gestire e ad erogare gli indennizzi per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Quanto agli oneri sociali gravanti sul datore di lavoro, l'aliquota a suo carico è pari al 15,5% (10% nel settore agricolo) a favore della *Caisse Nationale de Sécurité Sociale* (C.N.S.S.). A questa si aggiunge un'aliquota dello 0,5% da versare al fondo speciale della C.N.S.S.. Il lavoratore, da parte sua, versa alla C.N.S.S. il 7,75% (5% nel settore agricolo) della retribuzione lorda.

Per la copertura di malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale, ai sensi della Legge n. 2004-71 del 2 agosto 2004, è dovuta una contribuzione pari al 6,75%, che grava in misura del 4% sul datore di lavoro e del restante 2,5% sul lavoratore.

Lo stato prende a proprio carico gli oneri sociali in alcuni casi, in particolare (al 100% per 5 anni) quelli sui neo diplomati assunti o in alcune zone di sviluppo regionale.

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi ogni trimestre alle casse previdenziali interessate.

Tale onere dev'essere adempiuto entro i primi 15 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento.

Entro tale termine ha anche l'obbligo di presentare alla C.N.S.S. una dichiarazione scritta da cui risultino l'ammontare della retribuzione corrisposta e delle trattenute effettuate a fini contributivi.

In caso di inadempimento, la C.N.S.S. ha a disposizione una procedura accelerata per ottenere il recupero dei propri crediti.

Tale diritto si prescrive in tre anni.

La C.N.S.S., a tal fine, deve innanzitutto mettere in mora il datore di lavoro consentendogli di regolarizzare la propria posizione in un termine all'uopo concessogli.

In un secondo tempo, qualora non adempia, la C.N.S.S. invia presso l'azienda degli ispettori con il compito di accertare le infrazioni commesse e quantificare l'importo delle relative sanzioni.

Infine, il *Président directeur General* della C.N.S.S. accerta l'“*état de liquidation*” ovvero l'ammontare dovuto dal datore di lavoro a titolo di contributi non versati e interessi nonché di sanzioni pecuniarie.

Tale decreto ha l'efficacia di una sentenza di primo grado e diventa esecutiva decorsi tre mesi dalla sua emissione, qualora il datore di lavoro non si opponga.

L'esecutività de "état de liquidation" è dichiarata dal "Ministre des Affaires Sociale".

A questo punto la C.N.S.S. può procedere ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro.

La legge tunisina prevede altresì la possibilità di comporre amichevolmente le liti insorte a causa del mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, è possibile ottenere una sorta di condono con riferimento alle penalità comminate per tale inadempimento, e ciò soltanto per motivi di interesse generale, la cui valutazione è rimessa ad una commissione istituita presso il *Ministre des Affaires Sociales* (qualora il debito sia inferiore a 20.000 DT), oppure presso il *Premier Ministère* (qualora il debito sia superiore a 20.000 DT).

Del pari, qualora l'impresa versi in difficoltà economiche, può essere accordata la rateizzazione del debito dovuto a titolo di contribuzione finalizzata a permettere la continuazione dell'attività, la conservazione dei posti di lavoro occupati, ed il rientro dei propri debiti.

E' il Tribunale a decidere sull'opportunità di instaurare la detta procedura conciliativa, nella quale il debitore da una parte e i creditori dall'altra raggiungono un accordo, che oltre alla rateizzazione del debito, può avere ad oggetto la riduzione dello stesso, o qualsiasi altra misura transattiva.

Peraltro, durante la pendenza dell'accordo sono normalmente sospese le procedure esecutive nei confronti del debitore.

5.17 L'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali finalizzata alla promozione dell'impiego

L'ordinamento tunisino, consapevole che gli oneri connessi alla previdenza sociale costituiscono un freno all'impiego di mano d'opera per l'imprenditore, prevede l'esenzione dai contributi previdenziali in determinate ipotesi, quali la stipulazione di contratti di apprendistato e formazione lavoro e di personale affetto da handicap, nonché nei casi di esecuzione di progetti di investimenti previsti dal Codice di Incentivazione agli investimenti.

Contratto di apprendistato

Mediante tale contratto, il datore di lavoro si impegna a fornire all'apprendista le competenze teoriche e pratiche idonee al conseguimento di un determinata qualifica professionale.

L'apprendista è invece obbligato ad eseguire le mansioni affidategli dal datore di lavoro seguendo le direttive dallo stesso impartite.

Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta a pena di nullità.

L'età dell'apprendista non deve essere inferiore ai 14 anni né superiore ai 18, salvo autorizzazione del servizio competente del *Secrétariat d'Etat a la Jeunesse, aux Sport et aux Affaires Sociales*.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a versare all'apprendista un'indennità, il cui importo minimo è fissato dal decreto n. 94-1600 del 18 luglio 1994, a seconda della durata dell'apprendistato.

Tale indennità può essere fissata in misura maggiore dai contratti collettivi, aziendali o individuali. Al termine dell'apprendistato il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un certificato attestante l'esecuzione del contratto all'apprendista.

Il datore di lavoro non deve corrispondere alcun contributo previdenziale ed assistenziale.

Il rischio di malattia e infortuni sul lavoro grava interamente sulla C.N.S.S..

Gli stage di avviamento al lavoro

Costituiscono un'alternativa al contratto di apprendistato.

La legge prevede tre formule di inserimento professionale: i contratti di formazione-lavoro (C.E.F.), destinato ai giovani dai 17 ai 25 anni; gli stage di avviamento al lavoro di primo e di secondo livello, a seconda del livello di istruzione di scuola superiore conseguito dallo stagista (S.I.V.P. I e II).

Il datore di lavoro che stipuli uno dei contratti sopra indicati è esonerato dal versamento dei contributi per tutta la durata del contratto nonché nei due anni successivi, qualora assuma lo stagista.

Lo Stato eroga sovvenzioni finanziarie ai datori di lavoro che stipolino tali tipologie di contratto.

La legge tunisina pone i seguenti limiti all'assunzione di stagisti:

- il numero degli stagisti non può superare il 40% del personale assunto a tempo indeterminato nelle imprese che occupino almeno 10 dipendenti a tempo indeterminato, senza che per ogni categoria di stage il numero di stagisti superi il 15% del personale assunto a tempo indeterminato nell'ambito della categoria stessa.
- nei casi in cui l'impresa occupi meno di 10 dipendenti a tempo indeterminato il numero di

stagisti non può superare il 50% del personale impiegato a tempo indeterminato.

L'assunzione di personale affetto da handicap

Ai sensi dell'art. 15 bis della Legge 81-46 del 29 maggio 1981 tutte le imprese pubbliche e private che occupino almeno 100 dipendenti devono riservare l'1% dei posti di lavoro a persone il cui handicap risulti certificato da un apposito attestato.

Tali imprese beneficiano dello sgravio dagli oneri sociali in relazione al personale affetto da handicap assunto, in proporzione al livello di menomazione riportato da tali lavoratori.

L'assunzione nell'ambito dell'esecuzione di progetti di investimento

Ai sensi dell'art. 45 del *Code d'Incitation aux Investissement*, i datori di lavoro beneficiano dello sgravio dai contributi per le retribuzioni versate agli impiegati di nazionalità tunisina durante i primi cinque anni di attività.

E' altresì previsto lo sgravio in una misura che va dal 50% al 100% dei contributi, qualora l'impresa già costituita voglia potenziare le proprie capacità produttive, mediante l'assunzione di nuovo personale tunisino o nuove equipe.

La percentuale di sgravio è determinata in misura proporzionale crescente in ragione del maggior livello di istruzione conseguito dai lavoratori assunti.

I contributi in oggetto sono a carico dello Stato.

Nell'ambito dello sviluppo delle regioni svantaggiate, l'art. 25 del predetto codice prevede la presa a carico da parte dello Stato della totalità dei contributi dovuti per il personale tunisino impiegato dalle imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo e dei servizi nelle suddette regioni per i primi cinque anni di attività.

Tale beneficio può essere elargito per ulteriori cinque anni qualora l'impresa operi nell'ambito del turismo sahariano.

5.18 Controversie in materia di previdenza sociale

Le controversie in materia di previdenza sociale sono generalmente devolute, ai sensi della Legge 2003-15 del 15 febbraio 2003, al Giudice della sicurezza sociale.

Tale organo giudiziario è sostanzialmente competente a conoscere delle controversie che vedono contrapposti i beneficiari delle pensioni e gli organi deputati a liquidarle, nonché i

lavoratori che agiscano nei confronti dei propri datori di lavoro che non abbiano adempiuto ai propri obblighi contributivi (in tal caso il diritto dei lavoratori ad ottenere la corresponsione dei contributi si prescrive in un anno).

Resta salva la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo nelle opposizioni all'*état de liquidation* di cui si è trattato.

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali è invece competente in via esclusiva il Tribunale Cantonale.

5.19 Assunzione di impiegati stranieri

Fatta salva l'applicazione di eventuali convenzioni tra Tunisia ed altri Stati, il lavoratore straniero per essere impiegato in Tunisia deve essere munito di un contratto di lavoro scritto e di un valido permesso di soggiorno, recante la seguente dicitura: "*autorizzato ad esercitare un lavoro stipendiato in Tunisia*".

Il contratto di lavoro deve avere durata non superiore ad un anno e può essere rinnovato una sola volta, salvo che i lavoratori siano impiegati in imprese non residenti operanti nell'ambito di progetti di sviluppo autorizzati dalle autorità competenti.

Tali contratti debbono essere sottoposti al Ministero per l'Impiego.

Non è possibile ricorrere all'assunzione di stranieri qualora sia possibile reperire in Tunisia la mano d'opera con la qualifica e le competenze necessarie.

Il datore di lavoro che abbia impiegato un lavoratore straniero è tenuto ad iscriverlo entro 48 ore in uno speciale registro, del quale l'Ispettorato del Lavoro può prendere visione su semplice richiesta.

Il lavoratore straniero beneficia degli stessi diritti ed è soggetto ai medesimi obblighi previste per i lavoratori tunisini.

Le violazioni delle predette prescrizioni comportano un'ammenda di importo variabile tra i 12 ed i 30 DT al giorno (a seconda della durata del comportamento illecito) per lavoratore impiegato.

Qualora il datore di lavoro rifiuti di esibire il registro o altra documentazione certificante il numero di lavoratori stranieri impiegati, è sanzionato con un'ammenda il cui importo varia da 60 a 300 DT.

In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.

Le imprese operanti in regime di off-shore od operanti in zone franche hanno la possibilità di assumere liberamente, su semplice dichiarazione, fino a quattro dirigenti e quadri superiori di

nazionalità straniera.

Possono inoltre assumere quadri o dirigenti in numero superiore a quattro purché ottengano apposita autorizzazione dal Ministero della Formazione Professionale e del Lavoro.

Peraltro, l'investitore non residente, il personale straniero o impiegato nell'ambito delle zone franche, possono, prima dell'assunzione, optare per un regime di previdenza sociale diverso da quello tunisino.

CAPITOLO 6

PROPRIETA' INTELLETTUALE

6.1 Registrazione protezione del *copyright* e dei marchi registrati

Gli Accordi Internazionali

In materia di proprietà intellettuale, la Tunisia è parte delle seguenti Convenzioni:

- Convenzione di Vienna del 12 giugno 1973 in materia di classificazione internazionale dei marchi;
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 in materia brevettuale e Convenzione di Berna del 24 luglio 1971, riveduta a Parigi il 27/07/1971 e ratificata dalla Tunisia il 16/05/1975, per la protezione del software;
- Accordo de L'Aja del 6 novembre 1925, modificato con l'Accordo di Londra del 2 giugno 1934 e de L'Aja del 28 novembre 1960, ratificato dalla Tunisia il 20/10/1930, in materia di deposito e tutela dei modelli industriali;
- Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967 ratificata dalla Tunisia il 28 novembre 1975 con la quale è stata istituita l'OMPI;
- la proprietà intellettuale è, altresì, tutelata dalla legge 88-66 del 6 agosto 1992, che ha decretato la nascita dell'*Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle* (INNORPI), presso il quale si effettuano le registrazioni di marchi e brevetti, a mezzo della pubblicazione sul mensile ufficiale Muwassafat.

I marchi e brevetti stranieri devono essere registrati presso il “*National Institute for Standardization and Industrial Property*” (INNORPI) per la loro tutela.

Nessuno può rivendicare la proprietà esclusiva di un marchio se non depositando presso la cancelleria del proprio domicilio un cliché tipografico e 3 esemplari del modello del marchio.

La normativa di diritto interno

Recentemente sono state introdotte nell'ordinamento tunisino la L. 2000-84 relativa ai Brevetti e la L. 2001-0021 relativa ai Disegni ed ai Modelli Industriali e la L. 2001-36, relativa alla protezione dei Marchi di Fabbrica, del Commercio e dei Servizi.

La L. 2000-84

Tale legge stabilisce che tutte le invenzioni di prodotti o di processi di fabbricazione possono essere protetti da un titolo, denominato brevetto d'invenzione, che viene rilasciato dall'*Organisme chargé de la propriété industrielle* (organo incaricato della proprietà industriale).

Il brevetto è rilasciato per le nuove invenzioni implicanti un'attività inventiva e suscettibile di applicazione industriale. Qualora l'invenzione non presenti i predetti requisiti, la domanda finalizzata ad ottenere il brevetto viene rigettata.

L'invenzione è suscettibile di applicazione industriale qualora il suo oggetto possa essere fabbricato o utilizzato in ogni genere di industria o nell'agricoltura.

Il diritto al brevetto appartiene all'inventore ed ai suoi aventi causa. I relativi diritti spettano a colui che abbia depositato per primo la domanda di brevetto. E' possibile rivendicare la proprietà del brevetto innanzi al Tribunale. Tale azione si prescrive in tre anni dall'avviso di pubblicazione della registrazione del brevetto.

Il brevetto conferisce al suo titolare ed ai suoi aventi causa il diritto esclusivo ad utilizzare l'invenzione. I diritti conseguenti al brevetto possono essere ceduti e trasmessi in tutto o in parte. Il relativo contratto dev'essere redatto per iscritto a pena di nullità. Il titolare del brevetto può concedere la licenza d'uso dell'invenzione oggetto del brevetto mediante contratto redatto per iscritto a pena di nullità.

Tutte le domande volte ad ottenere il brevetto devono essere depositate presso *l'Organisme chargé de la propriété industrielle*. Tale ufficio è competente a verificare l'esistenza dei requisiti necessari al rilascio del brevetto, ed, in caso contrario, a rigettare la domanda. Qualora il depositante sia domiciliato all'estero, ai fini del deposito, deve nominare un mandatario residente in Tunisia.

Tale domanda deve essere redatta per iscritto in lingua inglese, francese o araba. La durata della tutela del brevetto è pari a vent'anni.

Ai sensi dell'art. 51 della predetta legge, il titolare del brevetto deve utilizzare l'invenzione entro quattro anni dal deposito della domanda, o tre anni dalla deliberazione del brevetto, a meno che il prodotto oggetto dell'invenzione sia sottoposto ad autorizzazioni amministrative.

La L. 2001-0021

Tale norma disciplina la tutela dei disegni e dei modelli industriali e si applica a tutti i nuovi disegni, forme plastiche e prodotti industriali che si distinguano dagli altri, sia per una configurazione particolare che per effetti esteriori che conferiscano loro carattere di novità. Qualora lo stesso oggetto sia stato considerato allo stesso tempo come un modello o disegno industriale e come un'invenzione brevettabile, si applica la tutela dei brevetti sopra descritta.

Tutti i creatori di un disegno o di un modello industriale hanno il diritto esclusivo di utilizzarli e venderli. E' vietato ai terzi di fabbricare, vendere o importare merci che consistano nella copia di un disegno o un modello industriale protetto, a meno che vi sia il consenso dell'avente diritto.

Il deposito del disegno o modello industriale deve essere effettuato presso *l'Organisme chargé de la propriété industrielle*.

A seguito del deposito, il disegno o modello industriale vengono automaticamente iscritti in un apposito registro tenuto dall'ufficio sopra menzionato, senza alcuna verifica in merito al carattere di novità. Il depositante avente domicilio all'estero deve farsi rappresentare dal un mandatario con residenza in Tunisia.

La durata della tutela può essere di 5, 10 o 15 anni al massimo.

La L. 2001-36

Tale norma disciplina la tutela dei marchi di fabbrica, del commercio e dei servizi. Il marchio è un segno visibile che permette di distinguere i prodotti offerti in vendita o i servizi prestati da una persona fisica o giuridica.

La proprietà del marchio si acquista con la registrazione dello stesso. Tale registrazione produce effetto per un periodo di dieci anni, rinnovabile, a decorrere dal momento della domanda di registrazione.

Tale domanda deve essere depositata presso *l'Organisme chargé de la propriété industrielle*. Il depositante domiciliato all'estero deve farsi rappresentare da un mandatario con residenza in Tunisia.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle verifica la presenza dei requisiti necessari alla registrazione, potendo, in caso di difetto, rigettare la domanda. Il deposito ritenuto ricevibile è pubblicato in un bollettino ufficiale a cura dell'ufficio di cui sopra.

Sono legittimati a proporre opposizione alla registrazione: il proprietario del medesimo marchio registrato in data anteriore, il beneficiario del diritto di priorità stabilito dalle convenzioni internazionali cui aderisce la Tunisia, ovvero colui che abbia registrato

anteriamente il marchio in un paese straniero, il beneficiario del diritto di utilizzo esclusivo di un marchio precedentemente registrato.

Tale opposizione deve essere fatta entro due mesi dalla pubblicazione del deposito. In tal caso viene tentata la conciliazione tra le parti innanzi all'*Organisme chargé de la propriété industrielle*.

Della registrazione del marchio è data pubblicazione nel bollettino ufficiale sopra menzionato.

La registrazione del marchio conferisce, al suo titolare, un diritto di proprietà sul marchio per i prodotti e servizi sottesi. Sono vietati, salva l'autorizzazione da parte del proprietario, la riproduzione, l'utilizzo, o l'apposizione del marchio, nonché la soppressione o la modificazione di un marchio regolarmente apposto.

Tutte le cessioni o modificazioni dei diritti connessi al marchio registrato, al fine di essere opponibili ai terzi, devono essere iscritti nel registro nazionale dei marchi.

Tali diritti possono essere ceduti, dati in pegno o dati in licenza d'uso esclusivo o non, mediante contratto redatto per iscritto.

CAPITOLO 7

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PER L'INVESTITORE ESTERO

Gli investitori stranieri vengono incoraggiati ad investire nei settori orientati all'export e a realizzare realtà imprenditoriali rivolte anche integralmente all'esportazione e, come si vedrà, a operare nelle regioni svantaggiate, per promuoverne lo sviluppo, nonché a realizzare progetti che comportino la diffusione della tecnologia e della ricerca, la protezione dell'ambiente, l'utilizzo di energie rinnovabili, il risparmio energetico etc...

Per quanto concerne il settore dell'export, è da segnalare che gli incentivi in oggetto possono indirizzarsi tanto alla realizzazione di imprese totalmente esportatrici, c.d. "off-shore", quanto alla costituzione di imprese parzialmente esportatrici, c.d. "on-shore", quando la loro produzione non è destinata, in via esclusiva, all'esportazione.

L'investitore estero potrà, quindi, godere di benefici ed agevolazioni differenti a seconda del modello di impresa scelto.

Peraltro, le imprese off-shore, che godono di un regime maggiormente agevolato, soprattutto sul piano fiscale, rispetto a quelle on-shore, ai sensi dell'art. 11 del Codice degli investimenti, sono assoggettate al regime della zona franca, il che comporta l'esenzione da tasse e dazi, salvo alcune eccezioni specificamente indicate all'art. 12 della predetta legge.

Come si vedrà di qui a breve, il regime delle zone franche regolate dalla L. 92-81 del 3.08.1992, seppur sostanzialmente analogo a quello delle imprese totalmente esportatrici, presenta vantaggi ulteriori per l'investitore estero sia sul piano fiscale, sia in ordine alla maggior flessibilità dei contratti di lavoro, nonché dal punto di vista burocratico e della celerità dei controlli doganali.

Infine, la L. 94-42 del 7.03.1994 relativa alle Società di Commercio Internazionale (di seguito S.c.i.), incentiva le attività di importazione, esportazione, commercio e mediazione internazionale, prevedendo la possibilità per l'investitore estero che operi in tali settori, di costituire una S.c.i., con le forme giuridiche previste dal codice delle società commerciali (S.a., S.a.r.l., S.u.a.r.l o le altre eventualmente impiegate), al fine di beneficiare di importanti vantaggi sul piano burocratico e della trasferibilità degli utili.

7.1 Il Codice di Incentivazione agli investimenti

Ambito di applicazione

La norma in oggetto stabilisce il regime di creazione di progetti e di incentivi agli investimenti realizzati in Tunisia da promotori tunisini o stranieri, residenti o non residenti, relativamente ai seguenti settori: agricoltura e pesca, industrie manifatturiere, lavori pubblici, turismo, artigianato, trasporto, educazione ed insegnamento, formazione professionale, produzione ed industrie culturali, animazione per i giovani e inquadramento dell'infanzia, sanità, protezione dell'ambiente, promozione immobiliare, altre attività e servizi non finanziari.

Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione del *Code* e regolati da normative specifiche i settori delle miniere, dell'energia, del mercato finanziario e del commercio interno.

Gli investitori esteri possono detenere fino al 100% del capitale sociale delle società all'uopo costituite in Tunisia, con l'eccezione degli investimenti nel commercio interno e in alcune attività di servizio non totalmente rivolte all'estero, per le quali è prevista la necessità di autorizzazione preventiva qualora la partecipazione estera superi il 50% (tra i più importanti: trasporti, poste, alcuni servizi di telecomunicazione, agenzie di viaggio, lavori pubblici, fiere, editoria, pubblicità).

L'investimento è liberamente realizzabile, sulla base di una semplice dichiarazione alle autorità, nei seguenti settori: industrie manifatturiere, agricoltura, agro-industria, servizi per l'industria e servizi orientati all'export, lavori pubblici.

E' invece sempre richiesta, sia ai tunisini che agli stranieri, un'autorizzazione per gli investimenti nei seguenti settori: pesca, turismo, trasporti e comunicazioni, salute, promozione immobiliare, industria cinematografica, formazione professionale, istruzione, riciclaggio e trasformazione rifiuti.

Gli organi competenti ad elargire le rispettive autorizzazioni e a concedere gli incentivi sono: la Commissione superiore per gli investimenti, l'Api (Agenzia per la Promozione dell'Industria), l'Apia (Agenzia per la Promozione dell'Agricoltura).

Api ed Apia funzionano come sportelli unici per l'espletamento delle pratiche necessarie alla realizzazione degli investimenti.

Gli stranieri non possono possedere il 100% del capitale negli investimenti in ambito agricolo, il limite massimo è del 66%, lo sfruttamento del terreno agricolo è possibile soltanto in termini di affitto a lungo termine (25 anni prorogabili fino a un massimo di 40), mentre non è consentito all'investitore estero di acquistare terreno agricolo.

E' inoltre da sottolineare che dal maggio 2005 è consentito agli imprenditori stranieri l'acquisto di terreni ed edifici industriali, così come di terreni ed edifici destinati ad attività di carattere turistico, senza previa autorizzazione da parte delle autorità di governo.

Incentivi

La legislazione vigente stabilisce una complessa griglia di incentivi, prevedendo, oltre ai vantaggi comuni a tutte le attività, quelli specifici destinati rispettivamente alle imprese off-shore ed a quelle on-shore, nonché quelli finalizzati alla realizzazione di obiettivi di primario interesse per il Paese: promozione dell'export, sviluppo regioni arretrate, sviluppo agricolo, protezione dell'ambiente, promozione della tecnologia.

Altri vantaggi specifici sono considerati di sostegno allo sviluppo, e riguardano: istruzione, insegnamento superiore, formazione professionale, sanità e cultura.

I diversi incentivi possono variamente articolarsi e cumularsi, a seconda che l'investimento progettato ricada o meno in una o più attività incentivate.

Incentivi generali

Sono agevolazioni applicabili a tutte le attività previste dal codice:

- registrazione a diritto fisso (circa 100 dollari) dell'atto costitutivo dell'impresa;
- deduzione dei redditi investiti o degli utili reinvestiti in un'impresa (nuova o che aumenti il capitale) che svolga un'attività compresa nel codice degli investimenti. Tale deduzione viene concessa nella misura del: 100% alle imprese totalmente esportatrici, a quelle localizzate nelle regioni di cui si vuole promuovere lo sviluppo ed ai progetti di sviluppo agricolo; 50% alle attività relative a protezione dell'ambiente ed agli investimenti a sostegno dello sviluppo; 35% a tutte le altre attività coperte dal codice;
- riduzione delle imposte doganali al tasso del 10%;
- esonero dalla TVA (tassa sul valore aggiunto, equivalente all'Iva italiana) e da tasse sul consumo degli acquisti di attrezzature produttive importate e che non hanno un equivalente prodotto in Tunisia. L'elenco dei prodotti interessati da quest'ultimo incentivo è stabilito mediante decreto;
- possibilità di scegliere un ammortamento accelerato per le attrezzature che abbiano un periodo di utilizzo superiore a sette anni.

Incentivi specifici per le imprese esportatrici

Sono differenziati a seconda della quota dell'export sul fatturato.

Si deve all'uopo distinguere tra imprese totalmente esportatrici e imprese parzialmente esportatrici.

a) Società totalmente esportatrici

Sono considerate tali:

- le imprese la cui produzione è destinata totalmente all'estero e quelle che realizzano delle prestazioni di servizi all'estero o in Tunisia in vista della loro utilizzazione all'estero;
- le imprese che lavorano esclusivamente con imprese esportatrici, con le imprese localizzate in zone franche, con gli organismi finanziari e bancari che operano essenzialmente con non residenti;
- le imprese agricole e della pesca che esportano almeno il 70% della loro produzione.

Le imprese totalmente esportatrici beneficiano automaticamente senza necessità di alcuna autorizzazione amministrativa degli incentivi comuni a tutti gli investimenti.

Godono inoltre di incentivi aggiuntivi, quali:

- deduzione dalla base imponibile per 10 anni di tutti i redditi e profitti provenienti dall'export per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche;
- scaduto il periodo decennale di esonero totale di cui sopra, godono della deduzione al 50% dei redditi derivati dall'esportazione;
- deduzione totale degli utili reinvestiti;
- esenzione da imposte sul reddito per gli utili percepiti dai sottoscrittori del capitale sociale iniziale o degli incrementi di capitale;
- libertà di importare beni necessari alla produzione;
- possibilità, previa autorizzazione, di destinare al mercato locale la propria produzione purché i proventi derivanti da tale destinazione non superino il 30% del fatturato;
- possibilità di assumere fino a 4 quadri o dirigenti di nazionalità estera (per ampliarne il numero è necessaria un'autorizzazione del Ministero della Formazione professionale e del lavoro).

b) Società parzialmente esportatrici

Sono definite società parzialmente esportatrici quelle che destinano parte della propria produzione all'esportazione e parte al mercato interno (i proventi ottenuti con le vendite al mercato interno oltrepassano il 30% del fatturato).

E' necessario che tali società siano residenti, nel senso che la partecipazione straniera o di tunisini non residenti non può essere superiore al 49%.

A tal fine sono considerate attività di esportazione: vendita di merci all'estero, prestazione di servizi all'estero, prestazione di servizi realizzati in Tunisia ma destinati all'estero, vendita di beni o servizi a imprese totalmente esportatrici, a imprese che operano nelle zone franche, nonché a istituti finanziari che operano essenzialmente con non residenti.

Le imprese che realizzano operazioni di esportazione (anche se non in via esclusiva) beneficiano, durante la loro attività, a condizione di tenere una contabilità regolare in conformità delle disposizioni del codice del commercio, dei seguenti vantaggi:

- sospensione della tassa sul valore aggiunto e dell'imposta di consumo sui beni, prodotti e servizi necessari alla realizzazione di operazioni di esportazione;
- esenzione totale dal prelievo fiscale sui redditi delle persone fisiche o dell'imposta sulle persone giuridiche per un periodo iniziale di 10 anni;
- scaduto il periodo decennale di esonero totale di cui sopra, godono di una riduzione del 50%, senza limiti di tempo, delle aliquote applicabili;
- rimborso del prelievo doganale e delle tasse equivalenti percepiti sulle attrezzature produttive importate attribuibili alla quota di beni e prodotti esportati;
- alleggerimento del regime di immissione temporanea di prodotti importati e destinati ad essere trasformati in vista della loro riesportazione;

Infine, ulteriori vantaggi specifici possono essere concessi dalle autorità locali allorché si tratti di investimenti ritenuti particolarmente importanti per l'economia tunisina.

Tanto le società off-shore quanto le on-shore beneficiano, altresì, dell'esenzione dal pagamento dei contributi sociali per un periodo di cinque anni dall'inizio della loro attività, qualora siano istituite nelle c.d. zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale.

Altri incentivi specifici

Incentivi specifici, in aggiunta a quelli generali, sono previsti per gli investimenti che rispondono ad alcune finalità prioritarie o aree da sviluppare: sviluppo regionale, diffusione della tecnologia e della ricerca e sviluppo, protezione dell'ambiente, energie rinnovabili e

risparmio energetico, *information technology*, agricoltura e pesca, attività di sostegno allo sviluppo, ai nuovi promotori, alle piccole imprese ed all'artigianato.

Gli incentivi all'uopo previsti consistono in: esenzione da dazi, Iva e tasse, partecipazione dello Stato alle spese per l'infrastrutturazione, premi sul valore complessivo dell'investimento realizzato, ecc..

Di seguito verranno trattati in modo specifico gli incentivi legati alla promozione dello sviluppo regionale e della tecnologia e ricerca-sviluppo, in quanto riguardanti la generalità degli investitori esteri.

Incentivi legati allo sviluppo regionale

Per l'investitore estero risultano di particolare interesse gli incentivi concessi alle imprese localizzate nelle zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale, definite, in funzione delle attività, per decreto, e a quelle operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, del turismo così come in alcune attività di servizi la cui lista è ugualmente fissata per decreto.

Tali imprese beneficiano dei seguenti vantaggi:

- la sottoscrizione del capitale iniziale ed il suo aumento sono deducibili dai redditi sottoposti a imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società; ciò vale anche per gli investimenti compiuti dalle imprese. La concessione del suddetto beneficio è subordinata al rispetto di determinate condizioni, quali la regolare tenuta della contabilità e la mancata riduzione del capitale sociale per almeno cinque anni dalla sua liberazione;
- la deducibilità integrale dei redditi d'impresa per i primi 10 anni di attività e la deducibilità al 50% per i successivi 10;
- l'esonero dalla contribuzione per il fondo di promozione degli alloggi per i dipendenti per i primi cinque anni di attività;
- la percezione di un premio di investimento, il cui ammontare è fissato per decreto, che rappresenta una parte del costo del progetto, determinato in funzione della zona e delle attività interessate;
- la percezione di un premio, il cui ammontare è fissato per decreto, a parziale copertura dei costi delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del progetto;
- l'esonero degli imprenditori operanti nel settore dell'industria, del turismo e dei servizi indicati per decreto, dai contributi per la sicurezza sociale per la parte gravante sul datore di lavoro, per i primi cinque anni di attività; tale esonero si estende ai successivi 5 anni per le imprese operanti nel turismo sahariano;

- la deduzione del 50% dei benefici in oggetto dalla base imponibile per le imprese di lavori pubblici e di promozione immobiliare.

Incentivi legati alla promozione della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo

Le imprese che effettuino investimenti che abbiano l'effetto di promuovere la tecnologia, la ricerca e lo sviluppo in Tunisia accedono ad importanti benefici.

Di seguito, si segnalano le principali ipotesi di investimenti agevolati:

- gli investimenti realizzati dalle imprese industriali e dalle imprese agricole ed ittiche che comportino lo sviluppo della tecnologia consentono lo sgravio dai costi per la formazione del personale, sostenuto interamente dallo Stato. Le condizioni e le modalità per usufruire di tale beneficio sono stabilite per decreto;
- gli investimenti finalizzati ad ottenere un risparmio di energia danno luogo alla corresponsione di un premio, il cui ammontare e le cui modalità sono fissate per decreto;
- gli investimenti che mirano a realizzare risparmi di energia, a promuovere la ricerca, la produzione e la commercializzazione delle energie rinnovabili e della geotermia, danno luogo al beneficio della riduzione dei diritti doganali al tasso del 10%, della sospensione della tassa sul valore aggiunto per il materiale e le attrezzature importate che non siano reperibili in loco, e della sospensione della tassa sul valore aggiunto per il materiale e le attrezzature acquistate localmente. Le condizioni per ottenere tali benefici sono fissate per decreto;
- gli investimenti realizzati nel campo della ricerca e dello sviluppo dalle imprese che operano nei settori dell'industria, dell'agricoltura e della pesca, danno luogo al beneficio:
 1. dell'esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di effetto equivalente, della sospensione della tassa sul valore aggiunto per le attrezzature importate non reperibili in Tunisia, e sulle attrezzature fabbricate localmente;
 2. di una sovvenzione.

Le modalità e la misura in cui è possibile beneficiare dei vantaggi di cui sopra, sono fissate per decreto.

- l'art. 43 del *Code d'Incitations aux Investissements* prevede che, allo scopo di migliorare l'inquadramento delle imprese e di assicurare un migliore utilizzo delle loro capacità produttive, lo Stato si faccia carico, per un periodo di cinque anni, del 50% della contribuzione spettante al datore di lavoro in base al regime legale della sicurezza sociale per i salari versati a: nuove squadre di lavoro per le imprese industriali che non lavorano a ciclo continuo e per i dipendenti con elevati livelli di istruzione.

- L'art. 43 bis del predetto codice, prevede che, a prescindere da quanto stabilito all'art. 43, allo scopo di migliorare l'inquadramento delle imprese e di incentivare l'assunzione di laureati, le imprese operanti nei settori dell'industria, agricoltura e pesca, possono beneficiare, per un periodo di sette anni, della presa a carico, da parte dello Stato, di una quota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro (100% per i primi due anni, 85% per il terzo anno, 70% per il quarto anno, 55% per il quinto anno, 40% per il sesto anno, 25% per il settimo anno) in base al regime legale della sicurezza sociale per i salari versati a titolo di nuove assunzioni di impiegati tunisini, in possesso di un diploma d'insegnamento superiore rilasciato al termine di una formazione di almeno due anni dopo la maturità, o di un diploma equivalente.

Beneficiano di tali vantaggi le nuove assunzioni effettuate durante il periodo che va dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009.

Le condizioni per beneficiare di tali vantaggi sono fissate per decreto.

Le c.d. zone franche

Esistono due zone franche, la prima a Bizerte, la seconda a Zarzis, adiacente al porto e non lontana dall'aeroporto Djerba Zarzis. Le imprese installate nelle zone franche (recentemente hanno mutato denominazione in *Parc d'activité économique*) possono importare liberamente beni e servizi. Quelle fornite dalla Tunisia sono considerate esportazioni.

I prodotti venduti da imprese delle zone franche in Tunisia sono equiparati ad importazioni dall'estero e soggetti al normale regime dell'import (dazi e imposte accessorie ed eventuali autorizzazioni).

In deroga al principio generale, le imprese delle zone franche possono vendere senza autorizzazione beni e servizi a soggetti tunisini entro il limite del 30% del loro fatturato.

Le zone franche costituiscono l'ambiente ottimale per la realizzazione di imprese off-shore, che oltre ai normali incentivi, possono instaurare rapporti di lavoro flessibili (sono obbligatori i rapporti di lavoro determinato), nonché di poter assumere con minor vincoli il personale straniero.

Da non sottovalutare sono poi i vantaggi dell'avere come unico interlocutore per l'erogazione dei servizi l'autorità che gestisce le rispettive zone.

7.2 La *Société commercial international* (S.c.i.)

Tale definizione non va intesa come tipologia di forma giuridica da dare alla società costituenda (S.a, S.a.r. ed altre), rappresentando invece un particolare tipo di impresa che consente la possibilità per l'imprenditore che voglia esercitare attività di importazione, esportazione, commercio e mediazione internazionale, di accedere a determinati vantaggi.

- Ambito di applicazione

Il regime dettato dalla Legge 94-42 del 7.03.1994 si estende alle imprese che esercitino l'esportazione e l'importazione di merci e prodotti, così come ogni genere di operazione di commercio internazionale e di mediazione.

Le operazioni di commercio e mediazione sopra menzionate devono però essere autorizzate dalla Banca Centrale Tunisina.

Le imprese che esercitano tali attività sono classificabili come S.c.i., e sono quindi assoggettate alla disciplina *de qua*, quando:

- almeno il 50% delle proprie vendite annuali ha ad oggetto merci e prodotti d'origine tunisina. Tale valore percentuale può tuttavia essere ricondotto al 30% delle vendite qualora la società realizzi per mezzo della vendita dei prodotti tunisini un fatturato minimo pari a 1.000.000 Dinari, pari ad € 585.400;
- pur non possedendo i requisiti di cui sopra, effettuano esclusivamente operazioni di importazione ed esportazione di merci e prodotti con imprese off-shore, come definite dalla L. 93-120. In tal caso non sono tenute al rispetto dei valori percentuali di cui sopra.

Ai fini dell'applicazione della norma in oggetto anche all'attività di commercio internazionale e di mediazione rilevano i proventi delle rispettive attività, che dovranno rispettare il fatturato minimo di 1.000.000 Dinari, pari a € 585.400.

Il valore dei proventi dell'attività di commercio internazionale rilevante ai fini del raggiungimento di tale fatturato minimo è costituito dalla differenza tra il ricavato derivante dalla vendita all'estero dei prodotti esteri, e il prezzo versato per i relativi acquisti.

Invece, per quanto riguarda l'attività di mediazione, il valore dei proventi è costituito dal valore delle commissioni percepite.

Le S.c.i. possono esercitare la loro attività in qualità di società residenti o non residenti.

Sono considerate non residenti quando il capitale sociale è detenuto da stranieri o tunisini non residenti nella misura minima del 66% ed in valuta convertibile.

La qualità di non residente dev'essere specificamente indicata nello statuto della società.

E' da sottolineare che le S.c.i. non residenti non possono rimpatriare gli utili derivanti dalle esportazioni.

Nell'esercizio delle loro attività, le S.c.i. possono avvalersi di contratti di subappalto per l'esercizio delle funzioni connesse. Possono possedere aree di stoccaggio e magazzini destinati all'imballaggio delle merci.

Per il trasporto, possono avvalersi di mezzi propri o locati.

Costituzione della S.c.i.

L'esercizio dell'attività delle S.c.i. è subordinato al semplice deposito di una dichiarazione presso il Ministero del Commercio.

La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: ragione sociale, sede legale, capitale sociale, soci, dati relativi allo schema di investimento ed al finanziamento, indicazioni precise sui settori di attività nei quali opera la società.

Copia della dichiarazione dev'essere vista dal servizio competente del Ministero del Commercio e quindi restituita alla società.

La dichiarazione in oggetto perde efficacia qualora l'attività non sia iniziata entro l'anno dalla data di apposizione del visto.

I cambiamenti concernenti le indicazioni contenute nella sopraccitata dichiarazione devono essere comunicati al Ministero del Commercio.

Capitale sociale minimo

Il capitale minimo necessario alla costituzione di S.c.i. è fissato dal decreto del Ministero dell'Economia Nazionale nella misura di 150.000 Dinari, e di 20.000 Dinari per i giovani imprenditori.

Tale somma dev'essere totalmente liberata al momento della costituzione della società.

Merci la cui importazione e' vietata

Non possono essere immesse, neppure temporaneamente, sul territorio tunisino, merci e prodotti la cui importazione è vietata in virtù della normativa vigente ed, in special modo, quelli che possono attentare alla sicurezza del Paese, all'igiene, alla morale e all'ordine pubblico, al patrimonio nazionale, all'ambiente e all'immagine della Tunisia.

Vendita al mercato interno

Le S.c.i. non possono effettuare vendite dirette sul mercato locale, se non tramite gli operatori del commercio estero e conformemente alla normativa vigente.

Tale possibilità è però prevista unicamente per la vendita all'ingrosso, atteso che la norma in oggetto all'art. 7 dispone che la vendita al dettaglio è in ogni caso vietata.

Possibilità di costituire S.c.i. on-shore ed off-shore

Le società di commercio internazionale possono essere create in qualità di società totalmente esportatrici, qualora s'impegnino a realizzare almeno l'80% delle proprie vendite mediante l'esportazione di prodotti e merci tunisine, e in qualità di società parzialmente esportatrici qualora si propongano di effettuare tanto l'attività di esportazione quanto quella di importazione.

In tali casi godono dei benefici apprestati dal Codice di incentivazione agli investimenti.

Vantaggi

Le S.c.i. godono dei seguenti benefici:

- vengono costituite con il semplice deposito della sopra descritta dichiarazione presso il Ministero del Commercio;
- qualora non siano residenti, non sono tenute al rimpatrio dei ricavi provenienti dall'attività di esportazione.

Inoltre, qualora presentino le caratteristiche proprie delle società on-shore e off-shore, possono accedere agli incentivi previsti dal *Code des Investissements*.

CAPITOLO 8

L'ACQUISTO DI PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

8.1 Introduzione

L'investitore italiano interessato ad acquistare la proprietà o altro diritto reale su un bene immobile deve essere al corrente dell'esistenza di determinate norme che distinguono l'ordinamento giuridico tunisino dal nostro.

E' innanzitutto da rilevare che l'ordinamento tunisino non consente all'investitore non residente l'acquisto di terreni agricoli, prevedendo soltanto la possibilità di concederli in affitto a lungo termine (25 anni prorogabili fino a un massimo di 40).

E' inoltre da sottolineare che dal maggio 2005 è consentito agli imprenditori stranieri l'acquisto di terreni ed edifici industriali, così come di terreni ed edifici destinati ad attività di carattere turistico, senza previa autorizzazione da parte delle autorità di governo.

Il *Code des Droits Réels* disciplina il diritto di proprietà e gli altri diritti reali in modo sostanzialmente analogo a quanto avviene nel nostro ordinamento.

8.2 Il diritto di proprietà

Ai sensi dell'art. 17 del predetto Codice, la proprietà conferisce al suo titolare il diritto assoluto ed esclusivo di usare, godere e disporre della cosa.

La proprietà del suolo comporta, salvo disposizioni di legge o convenzionali contrarie, la proprietà di ciò che è al disopra e al disotto del suolo.

Il proprietario della cosa ha diritto a tutti i frutti e prodotti della cosa.

Nessuno può essere costretto a cedere il proprio diritto di proprietà, salvo che la legge lo preveda e comunque dietro la corresponsione di un'indennità.

Il proprietario, nell'esercizio del suo diritto, deve rispettare le leggi relative all'interesse generale e dei singoli.

L'acquisto della proprietà, ai sensi dell'art. 22, avviene in base a contratto, successione,

usucapione, accessione e per effetto della legge.

8.3 Dei diritti reali

I diritti reali *in re aliena* si distinguono, alla stessa stregua di quanto avviene nel nostro ordinamento, in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.

I diritti reali di godimento previsti dal predetto Codice, come suggerisce la parola, hanno ad oggetto il godimento della cosa altrui, e si distinguono in: usufrutto, uso, abitazione e servitù prediali e sono sostanzialmente analoghi agli equivalenti istituti previsti dal Codice Civile italiano.

Quanto ai diritti reali di garanzia, appare opportuno segnalare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 192 del Codice dei Diritti Reali, i beni dei debitori rappresentano la garanzia generale per i creditori, i quali concorrono egualmente alla soddisfazione dei propri crediti con il prezzo ricavato dalla vendita dei predetti beni, a meno che abbiano particolari titoli di prelazione rispetto agli altri creditori.

Tali titoli sono i privilegi, il pegno e l'ipoteca.

I privilegi si distinguono in privilegi generali e speciali, e costituiscono diritti di prelazione che la legge accorda sui beni del debitore in ragione della causa del credito.

Il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti, anche se ipotecari.

I privilegi generali si applicano a tutti i beni del debitore (es.: spese funerarie; i crediti dei medici, farmacisti, prestatori di assistenza ai malati per le cure mediche e forniture prestate negli ultimi sei mesi; spese di giustizia sostenute nell'interesse dei creditori per la realizzazione della garanzia), quelli speciali solo ad alcuni beni (es.: le somme dovute per sementi e opere di coltura e raccolta, sui prodotti della raccolta; i canoni e gli altri frutti civili degli immobili per gli ultimi due anni e l'anno corrente).

Il pegno e l'ipoteca, invece, oltre a costituire cause legittime di prelazione, sono anche diritti reali, essendo inerenti ai beni su cui sono costituiti e attribuiscono al creditore il diritto di sequela, cioè il potere di esercitare la garanzia, espropriando il bene e soddisfacendosi sul prezzo ricavato dalla vendita, anche se la proprietà del bene sia passata ad altri.

La prestazione della garanzia reale può essere stabilita per contratto.

Il pegno è un diritto reale su una cosa mobile del debitore o di un terzo, che il creditore può acquistare a garanzia del credito.

Ai sensi dell'art. 210 del Codice dei Diritti Reali, è possibile dare in pegno: contanti, titoli al portatore, o beni fungibili, purché siano depositati in un contenitore chiuso.

Ai sensi dell'art. 226 del predetto Codice, il pegno garantisce non soltanto la somma capitale del debito, ma anche gli interessi, le spese di custodia e quelle di giustizia sostenute per ottenere la realizzazione della garanzia.

In caso di inadempimento dell'obbligazione per la quale è stata prestata la garanzia, il creditore ha la facoltà, dopo otto giorni dalla messa in mora del debitore, di chiedere la vendita al pubblico incanto degli oggetti dati in pegno.

Entro il suddetto termine, il debitore può agire in opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice competente, ottenendo l'interruzione della vendita.

Una volta effettuata la vendita al pubblico incanto, il creditore garantito dal pegno ha diritto a soddisfarsi sul ricavato con prelazione rispetto agli altri creditori.

L'ipoteca è il diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene immobile sul quale l'ipoteca è costituita e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca, al fine di essere validamente costituita, deve essere stipulata per iscritto e trascritta nel Registro Fondiario.

L'atto mediante il quale viene costituita l'ipoteca deve indicare l'immobile interessato e l'ammontare del credito garantito.

L'ipoteca si estende agli accessori del bene immobile reputati immobili a loro volta.

L'iscrizione di ipoteca garantisce il capitale e tre anni di interessi, a condizione che il tasso di interessi sia indicato nell'atto e nella trascrizione.

8.4 Efficacia costitutiva della trascrizione dell'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sugli immobili

Ai sensi dell'art. 305 del *Code des Droits Réels*, i diritti reali sugli immobili si costituiscono unicamente mediante la loro trascrizione in un apposito libro fondiario.

La trascrizione pertanto, a differenza di quanto avviene nel nostro ordinamento giuridico, dove, eccezion fatta per alcune ipotesi (es. usucapione abbreviata), ha la semplice funzione di pubblicità dichiarativa, per il diritto tunisino costituisce un elemento integrante della fattispecie negoziale, in assenza del quale non è possibile acquistare e trasferire validamente alcun diritto reale.

La sua funzione pertanto non si riduce a garantire l'opponibilità ai terzi del diritto trascritto, andando ad investire la validità dell'acquisto dello stesso.

La tenuta di tale registro è affidata ad una conservatoria, che ha sostanzialmente le stesse

funzioni della nostra Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Per ottenere la trascrizione è necessario presentare la domanda di immatricolazione al Tribunale Immobiliare.

Tale domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione che deve sostanzialmente contenere: i dati identificativi del titolare del diritto, quelli catastali riguardanti l'immobile interessato, nonché la natura del diritto reale da trascrivere.

Tale dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, è depositata presso la cancelleria del Tribunale Immobiliare, unitamente a titoli di proprietà, contratti o atti pubblici attestanti l'esistenza dei diritti reali sull'immobile considerato.

A questo punto, la cancelleria del Tribunale Immobiliare, entro 10 giorni dal deposito, fa inserire nel *Journal Officiel de la République Tunisienne* un estratto della domanda, cui segue l'affissione della stessa presso il Tribunale cantonale competente.

Il Tribunale incarica quindi un consulente tecnico d'ufficio, normalmente un geometra, della delimitazione dei confini della proprietà o dell'estensione su cui è esercitato il diritto reale.

I terzi, che vantino un diritto sull'immobile in oggetto possono opporsi all'immatricolazione entro due mesi dalla pubblicazione sul J.O.R.T dell'avviso di chiusura delle operazioni peritali di cui sopra, depositando ricorso in opposizione presso il Tribunale Immobiliare territorialmente competente.

Accertato il diritto all'immatricolazione, il Tribunale Immobiliare provvede ad ordinarla.

L'adempimento delle successive formalità è affidato alla Conservatoria della Proprietà Fondiaria la quale, in particolare, provvede a costituire il titolo fondiario sugli immobili immatricolati, che deve contenere l'identificazione dell'immobile (dati catastali), la sua estensione e i diritti reali sugli stessi esistenti.

I titoli di proprietà sono contenuti in un apposito registro.

Su tali titoli di proprietà devono inoltre essere trascritti:

- tutti gli atti, convenzioni tra vivi a titolo gratuito o oneroso, sentenze passate in giudicato, che abbiano come effetto di costituire, trasmettere, dichiarare, modificare o estinguere un diritto reale;
- gli atti e le sentenze che abbiano come effetto la cessione di beni in comproprietà.

Il difetto di tale trascrizione comporta l'inefficacia del trasferimento o acquisto dei diritti reali.

Devono inoltre essere trascritti sul titolo di proprietà: i contratti di locazione di immobili con durata superiore a tre anni.

In difetto di tale trascrizione, sono opponibili ai terzi soltanto sino allo scadere dei tre anni.

Sono abilitati a redigere gli atti e i contratti assoggettati all'obbligo di trascrizione di cui sopra, unicamente: la Conservatoria della Proprietà Fondiaria, i notai e gli avvocati.

CAPITOLO 9

LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE, LA CESSIONE E L’AFFITTO D’AZIENDA

9.1 La locazione di immobili ad uso commerciale

Il contratto di locazione, ai sensi dell’art. 727 del *Code des Obligations et des Contrats*, consente ad una parte di concedere all’altra il godimento della cosa mobile o immobile per un periodo di tempo determinato, a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Il contratto di locazione del bene immobile deve essere stipulato per iscritto e registrato qualora abbia durata superiore all’anno.

Il locatore deve garantire il conduttore dai vizi e dall’evizione della cosa.

E’ inoltre responsabile nei confronti del conduttore qualora difettino le qualità promesse o comunque essenziali in ragione della destinazione della cosa.

In caso di presenza di vizi o della mancanza delle qualità promesse o essenziali, nonché di qualsivoglia causa che impedisca al conduttore di godere della cosa, quest’ultimo può ottenere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.

Il locatore ha diritto di effettuare le riparazioni urgenti che non possono essere differite.

Qualora da dette riparazioni derivi l’impossibilità per il conduttore di godere della cosa per più di tre giorni, questi ha la possibilità di risolvere il contratto o di ottenere la riduzione del prezzo dovuto per la locazione.

Il locatore non risponde dei vizi della cosa o dell’assenza delle qualità promesse o essenziali qualora il contratto stabilisca che non sia tenuto ad alcuna garanzia, o comunque qualora il conduttore fosse a conoscenza della presenza dei vizi al momento della stipulazione del contratto.

Qualora il bene perisca, si deteriori o venga modificato in tutto o in parte, di modo che non possa servire all’uso per il quale è stato locato, il contratto è risolto di diritto senza che alcuna delle parti debba pagare un’indennità. In tale ipotesi, il conduttore è tenuto a versare il canone della locazione ridotto in proporzione all’effettiva misura in cui ha goduto del bene.

Il conduttore è tenuto a custodire il bene e a non utilizzarlo in modo contrario alla sua destinazione determinata per contratto. Del pari, non può subaffittare il bene per un uso

contrario a tale destinazione.

Allo scadere del contratto, il conduttore deve restituire il bene.

Il locatore ha diritto di ritenzione sui beni mobili che si trovino all'interno dell'immobile, qualora il conduttore non paghi il prezzo della locazione.

Egli può ottenere la risoluzione del contratto qualora il conduttore utilizzi il bene in modo contrario alla sua destinazione, oppure ne faccia uso in modo negligente, provocando danni all'immobile o, infine, non paghi il canone pattuito.

Non può invece risolvere il contratto per il solo fatto di voler occupare personalmente l'immobile locato.

Il contratto di locazione non si risolve a seguito della vendita del bene, nel qual caso, il nuovo proprietario è surrogato in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni spettanti al primo locatore.

9.2 Affitto di terreni e beni agricoli

Ai sensi dell'art. 806 del *Code des Obligations et des Contrats*, l'affitto dei beni (mobili e immobili) agricoli non può avere durata superiore ai 40 anni.

Qualora sia prevista una durata superiore, ciascuna delle parti può ottenere la risoluzione del contratto allo scadere dei 40 anni.

Il contratto deve indicare il tipo di coltura o di prodotti che interessano e derivano dallo sfruttamento del terreno agricolo.

In difetto di ciò, si presume che il conduttore possa effettuare tutti i tipi di coltivazione eseguibili su terreni analoghi a quello oggetto di affitto.

L'affittuario ha diritto a godere della cosa affittata alle condizioni determinate dal contratto.

Qualora l'affittuario sia impossibilitato a coltivare la terra per caso fortuito o forza maggiore, ha diritto alla restituzione del canone versato.

Allo stesso modo, ha diritto alla restituzione del canone versato qualora perda il raccolto per cause di forza maggiore o dovute a caso fortuito.

Qualora perda soltanto parte del raccolto, ha diritto alla riduzione del canone in proporzione alla perdita subita.

Non ha diritto alla restituzione o alla riduzione del canone qualora l'autore del danno o l'assicurazione gli risarciscano i danni subiti, o qualora la causa di forza maggiore o il caso fortuito intervengano allorché i frutti siano già separati dalla terra o, infine, qualora le cause

della perdita del raccolto fossero già note all'affittuario al momento della stipulazione del contratto, e quest'ultimo sia stato egualmente stipulato nella convinzione di poter evitare il danno.

L'affittante può ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, qualora l'affittuario abbandoni la coltivazione o non la esegua secondo la diligenza del buon padre di famiglia, qualora utilizzi il fondo per scopi estranei alla sua destinazione, o non adempia alle obbligazioni previste dal contratto arrecando danni all'affittante.

Il contratto si estingue allo scadere del termine.

L'affittuario che voglia recedere anticipatamente deve darne preavviso entro sei mesi all'affittante.

9.3 Affitto e cessione d'azienda

L'art. 189 del *Code des Obligations et des Contrats* definisce l'azienda come l'insieme dei beni connessi all'esercizio di un'attività commerciale.

La norma in oggetto precisa inoltre che l'avviamento, così come ogni altro bene necessario alla gestione dell'attività, come l'insegna, le attrezzature, la merce, i brevetti e i marchi di fabbrica, costituiscono parte integrante dell'azienda.

L'azienda può essere ceduta mediante vendita.

Il contratto di cessione d'azienda deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere pubblicata entro 15 giorni su di un giornale quotidiano tunisino nonché sul *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

I creditori del cedente possono opporsi alla cessione entro venti giorni dalla pubblicazione.

Il cessionario che non rispetti le formalità di pubblicazione o che versi il prezzo al cedente prima che siano decorsi i 20 giorni dalla pubblicazione non è liberato nei confronti dei terzi creditori del cedente.

L'azienda può inoltre essere concessa in affitto.

Ai sensi dell'art. 231, il contratto d'affitto deve essere pubblicato su un giornale quotidiano tunisino nonché sul *Journal Officiel de la République Tunisienne* entro i 15 giorni seguenti la sua stipulazione.

Tali formalità vanno espletate anche alla scadenza del contratto.

L'affittuario deve indicare su tutti i documenti attinenti l'esercizio dell'attività, quali le lettere e le fatture, la propria qualità di affittuario dell'azienda.

Al momento della stipulazione del contratto, i debiti del locatore possono essere dichiarati immediatamente esigibili dal Tribunale, qualora si tema per il loro recupero.

Sino alla pubblicazione del contratto, il locatore è solidamente responsabile con l'affittuario dei debiti da questo contratti nell'esercizio dell'attività.

CAPITOLO 10

IL SISTEMA GIUDIZIARIO TUNISINO

10.1 Giurisdizione, competenza e gradi di giudizio

La Costituzione stabilisce che l'autorità giudiziaria è indipendente e che i magistrati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti unicamente all'autorità della legge.

I magistrati sono nominati per decreto, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, che è presieduto dal presidente della Repubblica e composto da alti magistrati.

La competenza per materia è determinata dalla natura della causa, mentre quella per valore dall'ammontare della domanda; quella per territorio è generalmente determinata in base al domicilio o alla residenza del convenuto.

Il procedimento di cognizione si svolge secondo le regole procedurali stabilite dal *Code de Procédure Civile et Commerciale*, in modo non dissimile da quanto avviene nel nostro ordinamento, ovvero mediante il succedersi di atti processuali, scambio di memorie difensive, assunzione delle prove, finché non si giunge all'emissione della sentenza.

Sono previsti due gradi di giudizio di merito. Il giudizio di legittimità spetta alla Corte di Cassazione in ultima istanza.

Il giudizio di primo grado spetta al Tribunale Cantonale (che ha competenze analoghe al nostro Giudice di Pace) e al Tribunale di Prima Istanza (che ha competenze analoghe al nostro Tribunale).

Il giudizio di secondo grado spetta invece, rispettivamente, al Tribunale di Prima Istanza, per le cause decise in primo grado dal Tribunale Cantonale ed alla Corte d'Appello, avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale di Prima Istanza.

Il ricorso in Cassazione è invece ammesso soltanto per gli errori di diritto contenuti nella sentenza di secondo grado.

10.2 Dell'arbitrato

L'investitore estero ha particolare interesse a deferire ad arbitri, mediante la stipulazione di clausola compromissoria o compromesso, le controversie che possano insorgere o che siano già insorte in relazione ai propri affari.

L'arbitrato è infatti un procedimento che non segue le regole dell'ordinario processo civile, e si distingue per la particolare celerità ed economicità del giudizio.

La clausola compromissoria ed il compromesso debbono essere stipulate per iscritto.

Gli arbitri devono applicare il diritto, a meno che le parti conferiscano loro, nella convenzione, la qualità di "*amiables compositeurs*", nel qual caso sono ammessi a giudicare secondo equità.

Il lodo arbitrale ha la stessa efficacia di una sentenza e può essere impugnata innanzi alla Corte d'Appello per ottenere l'annullamento.

Gli artt. 47 e ss. del *Code de l'Arbitrage*, disciplinano l'Arbitrato Internazionale, che si configura nei seguenti casi:

- se le parti, al momento della conclusione della convenzione arbitrale, hanno stabilimento in due stati diversi;
- se il luogo in cui deve essere decisa la controversia, o dove deve essere eseguita la parte più consistente delle obbligazioni sottese alla convenzione, o dove l'obbligazione dedotta in contratto ha il collegamento più stretto, si trovano al di fuori del paese;
- se la controversia deferita all'arbitrato ha ad oggetto il Commercio Internazionale.

In tale caso, il diritto applicato è quello scelto dalle parti, o quello che gli arbitri ritengono più opportuno applicare. Gli arbitri possono altresì giudicare secondo equità, qualora siano a ciò autorizzati dalle parti.

Avverso il lodo emesso a seguito di arbitrato internazionale, è possibile ricorrere alla Corte d'Appello di Tunisi per ottenerne l'annullamento soltanto nei casi tassativamente indicati all'art. 78 del *Code de l'Arbitrage*, quali ad esempio l'incapacità di una delle parti che hanno stipulato la convenzione arbitrale o la statuizione su una causa non compromettibile (es.: in materia di diritti personali).

A norma dell'art. 79 del *Code de l'Arbitrage*, possono essere riconosciute in Tunisia le sentenze arbitrali internazionali, nonché quelle straniere a condizione di reciprocità.

Tali sentenze sono rese esecutive a seguito di una richiesta scritta depositata presso la Corte d'Appello di Tunisi.

10.3 Della tutela cautelare

Anche l'ordinamento giuridico tunisino prevede, come quello italiano, la possibilità di assicurarsi la fruttuosità delle azioni di merito, mediante il ricorso a procedimenti cautelari, che possono essere intrapresi in pendenza di giudizio o *ante causam*.

Il *Code de Procédure Civile et Commerciale* prevede due tipi di sequestro: “*la saisie conservatoire*” e “*la saisie-arrêt*”.

“*La saisie conservatoire*” presenta le stesse caratteristiche del sequestro conservativo disciplinato dal nostro codice di procedura civile: viene autorizzata dal giudice cantonale o dal Presidente del Tribunale di Prima Istanza per tutelare i crediti apparentemente fondati ed il cui recupero è in pericolo.

Il procedimento è sommario e sostanzialmente diretto ad accertare la presenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e permette quindi di accedere celermente all'adozione della misura cautelare richiesta.

L'esecuzione del provvedimento è affidata all'ufficiale giudiziario e permette di impedire al proprietario dei beni sequestrati di disporne, sino alla pronuncia di merito.

Ottenuta la pronuncia di condanna, il sequestro si converte in pignoramento e permette al creditore di soddisfarsi sulla vendita dei beni sottoposti ad esecuzione forzata.

La saisie arrêt è invece analoga al nostro sequestro giudiziario, e permette di assicurare la custodia temporanea dei beni dei quali siano controverse la proprietà e il possesso.

Anche in tal caso, l'esecuzione della misura cautelare è affidata all'ufficiale giudiziario ed avviene nelle forme dell'esecuzione per consegna o rilascio.

A seguito dell'accertamento del diritto, il sequestrante vittorioso acquista un titolo di possesso autonomo sui beni oggetto del provvedimento.

10.4 Convenzioni internazionali in materia di tutela giurisdizionale

La Tunisia ha aderito a diverse convenzioni internazionali che garantiscono la tutela giurisdizionale degli interessi dei quali sono portatori gli investitori esteri.

Si segnalano in proposito i seguenti accordi e le seguenti norme di diritto tunisino:

- Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere;
- Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, che prevede il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati;

- Convenzione bilaterale stipulata tra Italia e Tunisia nel 1967 relativa all'assistenza giudiziale in materia civile, commerciale e penale, di esecuzione delle sentenze e decisioni arbitrali e di estradizione;
- Legge 93-42 del 26 aprile 1993, relativa all'arbitrato internazionale in materia commerciale (con applicazione delle norme procedurali Unictal), ivi incluso sia il procedimento di delibazione dei lodi resi all'estero, sia l'arbitrato interno.
- Legge 98-97 del 27 novembre 1998, con la quale è stato promulgato il Codice di Diritto Internazionale Privato, dettante disposizioni in tema di giurisdizione delle corti tunisine e di riconoscimento/esecuzione delle sentenze straniere affini alla normativa applicabile in Italia, sia in forza della legge 218/95 che in forza del Regolamento CE n. 44/2001, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968.

CAPITOLO 11

SISTEMA FISCALE TUNISINO*

11.1 Introduzione

I redditi dell'investitore estero sono soggetti ad imposizione secondo il sistema fiscale adottato dalla Tunisia, che prevede imposte dirette e indirette.

Nel 1979 è stata stipulata, tra Italia e Tunisia, una convenzione, in vigore dal 1981, diretta ad evitare la doppia imposizione sui redditi e a prevenire l'evasione fiscale. Quest'ultima si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate in uno dei due Stati.

Le imposte dirette si distinguono in imposte sulle società e sulle persone fisiche, quelle indirette sono la TVA e la tassa sul consumo.

11.2 Imposta sulle società

In generale, sia le imprese residenti in Tunisia, che quelle non residenti, sono soggette all'imposta sulle società per le attività svolte all'interno del Paese, mentre non è tassabile il reddito di origine estera.

L'imposta sugli utili societari è pari attualmente al 35% (10% per imprese agricole, piccoli commercianti e artigiani).

Come già osservato, esistono particolari agevolazioni per le società operanti nell'ambito di applicazione del *Code d'Incitation aux investissements* quali, ad esempio, l'esenzione totale dall'imposizione fiscale per i primi 10 anni e per il 50% in seguito, sia per le imprese totalmente esportatrici, sia per quelle parzialmente esportatrici, limitatamente alla parte di utili conseguita alle esportazioni, nonché l'esenzione totale per i primi 10 anni e la riduzione del 50% per ulteriori dieci anni per i progetti di sviluppo regionale.

La legge prevede, anche per i beneficiari di esenzioni parziali o totali d'imposta, un minimo di imposta da pagare: 0,5% del volume d'affari, con un massimo di DT 1.000 per le imprese soggette all'aliquota del 10% ed un massimo di DT 2000 per quelle soggette all'aliquota del 35%.

Sono soggette all'imposta sulle società le persone giuridiche non residenti, che percepiscono i seguenti tipi di reddito d'origine tunisina: *royalties* su *copyright*; pagamenti per l'uso o diritti

* Fonte: Ministero Tunisino dell'Industria - <http://www.tunisianindustry.nat.tn>

all'uso di brevetti, marchi, progetti, riproduzioni; formule o procedimenti industriali; pagamenti per l'uso o il diritto all'uso di materiale industriale, commerciale, agricolo, portuale o scientifico, esclusi il pagamento per il carico di navi ed aerei utilizzati per il traffico internazionale; redditi da capitale mobiliare (ad esempio: fondi depositati, dati in garanzia, o in prestito in Tunisia, etc.); pagamenti per informazioni o consulenza industriale, commerciale o scientifica; pagamenti per studi tecnici, economici ed onorari corrisposti per assistenza tecnica.

L'aliquota è del 15% ed è prelevata alla fonte. Viene invece applicata l'aliquota del 25% nel caso di interessi sui titoli al portatore.

Per il *capital gain* di qualunque tipo si applica una ritenuta alla fonte pari al 15%.

Le persone giuridiche non residenti che svolgono attività temporanee di assemblaggio ed attività correlate di supervisione sono assoggettate all'imposta sulle società con aliquota del 35% o del 10% a seconda delle attività svolte.

11.3 Imposta sulle persone fisiche

Tale imposta grava su qualunque persona fisica residente in Tunisia ed è calcolata sulla base dei redditi complessivi percepiti nell'anno.

I redditi esteri sono tassabili soltanto se non siano già stati tassati nello Stato dove sono prodotti.

Le persone fisiche non residenti in Tunisia sono soggette in generale ad imposta sui redditi di provenienza tunisina.

Dividendi e redditi da titoli al portatore sono esenti da imposte.

Sono considerati residenti ai fini dell'applicazione della norma tributaria: le persone che hanno la residenza abituale in Tunisia; le persone che non hanno la residenza in Tunisia, ma vi hanno risieduto in modo continuo o discontinuo per almeno 183 giorni all'anno, i pubblici impiegati che prestano servizio all'estero, a meno che siano assoggettati ad imposta nel paese in cui lavorano.

I soci di società di persone, società non commerciali e società in accomandita semplice, operanti in Tunisia e non assoggettati all'imposta sui profitti societari, sono soggetti a titolo personale all'imposta sul reddito derivante dalla loro partecipazione in tali società.

Le persone fisiche non residenti sono soggette all'imposta sui seguenti redditi generati in Tunisia: redditi da proprietà immobiliare sita in Tunisia; redditi da capitale mobiliare investito in Tunisia o profitti da vendita di terreno edificabile o immobili; sussidi e rendite vitalizie corrisposte da persona residente in Tunisia; redditi da attività non commerciale svolta in

Tunisia; *royalties* su *copyright*, pagamenti per l'uso di brevetti, marchi progetti e modelli, formule o procedimenti; pagamenti per l'uso di attrezzatura industriale, commerciale, portuale o scientifica, esclusi i pagamenti per i carico di navi o aerei per il traffico internazionale; pagamenti per informazioni nel settore industriale, commerciale o scientifico; pagamenti per studi tecnici o economici o per assistenza tecnica; profitti per attività di assemblaggio temporaneo o di relativa supervisione svolta in Tunisia.

L'aliquota applicabile ai redditi delle persone fisiche varia dallo 0 al 35%, e più precisamente:

- | | |
|-------------------------|-----|
| - Fino a 1.500 DT | 0% |
| - Da 1.501 a 5.000 DT | 15% |
| - Da 5.001 a 10.000 DT | 20% |
| - Da 10.001 a 20.000 DT | 25% |
| - Da 20.001 a 50.000 DT | 30% |
| - Oltre 50.000 DT | 35% |

11.4 Imposte indirette

Tra le imposte indirette si segnalano la TVA (analoga all'IVA), e cioè, la tassa sul valore aggiunto e la tassa sul consumo.

La TVA si applica a tutti gli scambi di merci o servizi realizzati in Tunisia, da residenti o meno.

La TVA pagata sugli acquisti è deducibile dalla TVA sul volume degli affari.

Le operazioni di export sono esenti da TVA, le importazioni sono assoggettate a TVA al momento del loro ingresso in Tunisia.

Tale tassa ha un'aliquota normale del 18%, che si applica a circa l'85% dei prodotti; due aliquote ridotte: una del 6% sui beni essenziali come medicinali e prodotti farmaceutici e una del 10% che si applica ai prodotti della tecnologia e dell'informazione; ed, infine, un'aliquota maggiorata del 29% sui beni voluttuari e di lusso, e sulle automobili.

L'imposta sui consumi, aggiuntiva rispetto alla TVA, colpisce soltanto i prodotti, fabbricati in loco o importati, elencati dalla Legge 62/1988.

Si tratta di prodotti delle seguenti categorie: prodotti alimentari, bevande alcoliche e non, derivati del petrolio e del gas, abbigliamento, gioielleria, veicoli, apparecchiature elettriche o meccaniche e pezzi di ricambio.

L'imposta può essere calcolata *ad valorem* oppure in funzione del peso e del volume.

11.5 Altre imposte

Tra le altre imposte previste dal sistema tributario tunisino, si segnalano:

- i diritti di registrazione, che variano a seconda dell'operazione (es. aliquota del 5,0% per vendita di immobili; 2,5% per donazioni e successioni; 5,0% per vendita di beni aziendali; 1,4% per affitto di beni mobili ed immobili; 2,9%-8,7% per atti giudiziari);
- le tasse di bollo, che gravano su tutti i documenti relativi ad atti civili e legali, documenti pubblici e privati. Possono essere rapportate al volume o alla dimensione (DT 0,8-4,5) o essere calcolate *ad valorem* (es. 9% su cambiali al portatore);
- la tassa sui contratti d'assicurazione, che colpisce tutti i contratti di assicurazione stipulati in Tunisia da assicuratori tunisini o stranieri; la tassa è calcolata in percentuale del premio: 5% per le assicurazioni nel settore marittimo, aereo, agricolo e della pesca; 10% per tutte le altre;
- la tassa locale sulle attività industriali, commerciali e professionali, cui sono soggette le persone fisiche e giuridiche che svolgano attività industriali, commerciali, o professionali in Tunisia. Sono esenti le persone fisiche e giuridiche non residenti e operanti nelle zone franche; la tassa è calcolata sul volume d'affari lordo, escluso quello derivante dall'export. L'aliquota è dello 0,2% o del 25% dell'imposta sul reddito, a seconda dei casi;
- la tassa sulla formazione professionale, cui sono soggette tutte le persone fisiche e giuridiche tenute al pagamento dell'imposta sui redditi industriali o commerciali, sui redditi d'impresa o sui redditi non commerciali. L'aliquota è del 1% totale dei compensi, salari e stipendi pagati nel corso dell'anno precedente. Esenzioni totali o parziali sono concesse alle imprese che realizzino attività di formazione professionale o vi partecipino;
- l'imposta sulle attività produttive, dovuta su alcuni prodotti fabbricati in loco o importati stabiliti con decreto. L'aliquota è dell'1% e si applica al volume d'affari annuo non soggetto ad IVA, per i prodotti locali ed al valore dichiarato a fini doganali, per i prodotti importati;
- la tassa sulle transazioni in valuta: la vendita di valuta estera è soggetta ad una tassa dello 0,5% percepita dagli agenti di cambio autorizzati.

CAPITOLO 12

SISTEMA BANCARIO E STRUMENTI DI PAGAMENTO

12.1 I sistemi di pagamento nei rapporti con l'estero

Il regolamento delle operazioni di importazione effettuate dal settore privato adotta, in genere, le stesse modalità di pagamento in uso nella pratica del commercio internazionale.

La forma più ricorrente è quella della lettera di credito confermata, spesso irrevocabile, che costituisce la maggiore garanzia per l'esportatore straniero.

Frequente è anche il pagamento contro documenti, mentre, a volte, viene concesso ai clienti ritenuti più affidabili e solidi, il pagamento contro tratta che, tuttavia, è opportuno sia avallata da una banca locale.

Non è consentito il pagamento anticipato per operazioni di importazione da parte di privati.

Quando è il settore pubblico ad effettuare acquisti o a commissionare lavori attraverso gare pubbliche, le forme e le condizioni di pagamento variano a seconda dell'Ente appaltante, del tipo di credito utilizzato (credito acquirente-credito fornitore) e della tipologia di contratto.

Nel caso di contratti di fornitura, il pagamento assume solitamente la forma della lettera di credito confermata ed irrevocabile.

E' inoltre frequente il ricorso, quale strumento di pagamento, il bonifico bancario, che ai sensi degli artt. 678 e ss. del *Code de Commerce*, è un mandato conferito dal cliente alla sua banca per addebitare sul proprio conto una data somma.

Contrariamente all'assegno, questo strumento di pagamento semplificato è revocabile fino alla sua esecuzione e non trasferisce alcun diritto al suo beneficiario finché non è eseguito, posto che il momento dell'esecuzione è il momento dell'addebito sul conto dell'ordinante.

La banca deve eseguire l'ordine di bonifico in un lasso di tempo ragionevole (48 ore).

Se non vi sono fondi a sufficienza, la banca può respingere l'ordine di bonifico, a condizione di informare senza indugio l'ordinante.

Nel caso in cui l'ordine di bonifico venga respinto per insufficienza di fondi, non viene effettuato alcun blocco della eventuale disponibilità parziale.

In caso di prestazione simultanea e di insufficienza di disponibilità, l'ordine di bonifico verrà eseguito dopo l'addebito di assegni.

La morte dell'ordinante rende l'ordine di bonifico nullo, sempre che la banca venga a conoscenza del decesso, in tempo utile.

Il pagamento delle prestazioni può essere inoltre eseguito mediante assegni.

Ai sensi dell'art. 346 e successivi del *Code de Commerce* e della circolare Banca Centrale n. 96/03 del 15/04/1996, il traente può emettere assegni soltanto qualora esista adeguata disponibilità sul suo conto.

Dal momento della sua emissione, la disponibilità dei fondi, a fronte dell'assegno, è trasferita a favore del beneficiario.

E' opportuno indicare il sistema sanzionatorio previsto dall'ordinamento tunisino in relazione all'utilizzo di assegni.

E' infatti prevista la reclusione pari a cinque anni, nonché il pagamento di una penale eguale al valore dell'assegno per colui che:

- emetta un assegno privo di copertura;
- accetti consapevolmente un assegno privo di copertura;

Inoltre, l'assegno non deve aver subito alterazioni apparenti, come cancellature, sovrascritture, etc...

E' punito con 10 anni di reclusione ed il pagamento di una penale di 12.000 dinari tunisini colui che:

- effettua contraffazioni o falsificazione di un assegno;
- accetta consapevolmente assegni contraffatti o falsificati.

Se il titolare del conto non è l'autore della firma sull'assegno, la banca che ha imprudentemente pagato deve restituire la somma indebitamente addebitata, a meno che non possa dimostrare la responsabilità del cliente (es. furto di assegni non comunicato in tempo, etc..).

E' punito con un anno di reclusione ed il pagamento di una penale di 500 dinari tunisini colui che:

- emette assegni, benché interdetto;
- modifica di proposito la propria firma su un assegno per impedire alla banca di effettuarne l'addebito.

Ai sensi dell'art. 410 e seguenti del *Code de Commerce* e della circolare sopra citata, la banca deve onorare tutti gli assegni con riserva:

- della regolarità formale dell'assegno;
- della sua validità (massimo 3 anni e 8 giorni dalla data di emissione);
- dell'esistenza di disponibilità.

Deve inoltre onorare quelli di importo inferiore od uguale a 20 Dinari tunisini anche in assenza di fondi ed entro il termine massimo di un mese e 8 giorni dalla data di emissione.

La banca può respingere gli assegni per motivi dovuti all'insufficienza o indisponibilità di fondi, o all'opposizione del traente, nel qual caso, l'assegno viene respinto con un certificato di insolvenza per mancanza di fondi e si attiva la procedura giudiziaria.

Qualora il rigetto avvenga per motivi non dovuti all'insufficienza di fondi, dev'essere fatto mediante una semplice comunicazione, con le informazioni necessarie all'identificazione del traente.

A questo punto, il beneficiario dell'assegno ha la possibilità di esigere il pagamento e di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto di credito.

Se la banca viene a conoscenza della volontà del traente di stornare la disponibilità relativa all'assegno, questa dev'essere bloccata per effettuarne il pagamento.

Il pagamento dell'assegno, in caso di rigetto dello stesso da parte della banca, dev'essere effettuato da parte del traente entro 4 giorni lavorativi, in tal caso vengono bloccati i termini per l'esercizio dell'azione penale.

Se il pagamento non avviene entro tale termine, la banca deve emettere un'attestazione di insolvenza e trasmettere tutta la documentazione al tribunale competente.

Qualora il traente non paghi nel primo termine di legge, ovvero nei 4 giorni lavorativi seguenti al rigetto, è ammesso a pagare entro tre mesi dal primo termine di legge, e comunque prima dell'emissione della sentenza.

Gli assegni bancari non sono girabili.

Quanto agli effetti cambiari, è opportuno rilevare che la norma che li disciplina è simile alla corrispondente normativa in vigore nell'UE.

L'effetto cambiario è un titolo di credito che può essere avallato e presentato allo sconto presso una banca.

La banca del trassato non può effettuarne il pagamento in mancanza di un ordine da parte del trassato stesso, ancorché in presenza di fondi disponibili e di accettazione dell'effetto.

Questo ordine di pagamento può essere unito all'effetto oppure risultare da un atto separato.

Le tratte rimesse allo sconto rappresentano un'effettiva disponibilità per il cedente nel momento in cui la banca conferma lo sconto.

Con l'operazione di sconto, la banca diventa proprietaria degli effetti, ma alla loro scadenza ed in caso di mancato pagamento, può sia addebitare il conto del suo cliente cedente, sia promuovere azioni legali di recupero contro il cedente stesso e gli altri eventuali avallanti.

Se gli effetti sono rimessi per l'incasso, la banca interviene solo come mandatario.

La banca presenta l'effetto per il pagamento ed accredita il conto del cedente del netto ricavo; in caso di mancato pagamento, restituisce il titolo al cliente cedente.

La banca paga contro ordine di addebito da parte del trassato solo se esiste sufficiente disponibilità.

La banca deve verificare la regolarità formale dell'effetto, ivi inclusa la sequenza delle eventuali girate.

12.2 Sistema bancario

Il sistema bancario tunisino è caratterizzato dalla presenza di 32 istituti di credito: banche commerciali, banche off-shore e banche di sviluppo.

Oltre alla Banca Centrale, comprende 13 banche commerciali, delle quali 7 parastatali, banche di sviluppo, e 8 banche off-shore, una Cassa di Risparmio, 2 *merchant bank* nonché numerosi istituti finanziari sia pubblici che privati.

Otto banche tunisine sono abilitate agli scambi esteri.

Così, il divario tra i tassi sottoposti al controllo diretto della BCT e quelli di mercato è in pratica costante.

Di recente è stata creata una nuova categoria di banche, le Banche d'Affari, che sono essenzialmente specializzate in servizi di *financial advisory*, pianificano, gestiscono e finanziano nuovi progetti d'impresa.

Ve ne sono due: la IMBank (International Maghreb Bank) e la BAT (Banque d'Affaires de Tunisien).

La normativa valutaria prevede la possibilità per i non residenti di aprire conti esteri, presso una banca autorizzata, in valuta straniera o in Dinari convertibili (ma non ordinari).

Le società vincitrici di appalti possono, previa autorizzazione della Banca Centrale, aprire conti in Dinari ordinari, esclusivamente per coprire spese locali.

12.3 Tipologia dei conti correnti bancari

I conti esteri in valuta

Come anticipato, le società non residenti possono aprire conti esteri in valuta o in Dinari convertibili. A tal fine è necessario presentare domanda alla banca, mentre non è necessaria l'autorizzazione della Banca Centrale.

I conti non possono mai presentare saldi passivi.

I conti per le società residenti

Le società residenti possono depositare somme in valuta regolarmente acquisite all'estero e dichiarate alla Banca Centrale conformemente agli artt. 16 e 18 del *Code de Changes*.

A tal fine è necessario presentare alla banca una dichiarazione sulle disponibilità in valuta detenute, prevista dagli artt. 16 e 18 del *Code de Changes*, con l'indicazione del tipo di divisa, del paese di provenienza e del loro ammontare.

Questo tipo di conto non può presentare saldi debitori.

Esiste inoltre la possibilità, per le persone giuridiche tunisine o estere residenti che hanno introiti in valuta estera e che per la loro attività professionale effettuano acquisti all'estero in valuta, di aprire conti professionali in valuta estera.

A tal fine, occorre presentare una distinta/lettera documentata alla banca, senza che vi sia necessità dell'autorizzazione da parte della Banca Centrale.

12.4 La procura

Ai sensi degli artt. 1104-1171 del "*Code des Obligations et des Contrats*", il titolare di un conto può conferire procura ad un'altra persona per operare e firmare sul suo conto.

A tal fine, il mandante deve avere la capacità che sarebbe richiesta per compiere l'atto, mentre al mandatario non è richiesta alcuna capacità.

La procura può essere generale o speciale, deve rivestire la forma scritta, essere chiara leggibile ed esplicita. La procura deve inoltre indicare: nome e cognome del mandante e del mandatario, il numero di conto oggetto della procura, la firma legalizzata del mandante.

Si ha cessazione di validità della procura nelle seguenti ipotesi: scadenza del termine, sopravvenuta incapacità del mandante, morte del mandante o del mandatario, estinzione della persona giuridica mandante, revoca da parte del mandante.

Rödl & Partner

Via Nicolò Tommaseo, 68 - 35131 Padova

Tel. 049 8046911 - Fax 049 8046920

E-mail: padova@roedl.it

Avv. Eugenio Bettella

eugenio.bettella@roedl.it